



18.xxx

**Messaggio
sull'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero
dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il
recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la
direttiva UE sulle armi
(Sviluppo dell'acquis di Schengen)**

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Compendio

Una modifica della direttiva UE sulle armi dovrà essere recepita dalla Svizzera in quanto sviluppo dell'acquis di Schengen e trasposta nel diritto svizzero sulle armi. La modifica è incentrata sulle armi da fuoco semiautomatiche; l'obiettivo è limitare l'accesso a questo tipo di armi e migliorare lo scambio d'informazioni tra Stati Schengen. Grazie a una deroga negoziata con l'UE, la tradizione svizzera in materia di possesso di armi e di tiro non è messa in discussione.

Situazione iniziale

La direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi è stata notificata alla Svizzera il 31 maggio 2017 in quanto sviluppo dell'acquis di Schengen. Conformemente all'Accordo di associazione a Schengen, il recepimento ha luogo mediante un trattato internazionale (scambio di note), la cui approvazione incombe nel presente caso all'Assemblea federale. Inoltre, la trasposizione richiede adeguamenti sul piano legislativo. Il 16 giugno 2017 il Consiglio federale ha pertanto concluso lo scambio di note con riserva del «soddisfacimento dei requisiti costituzionali». Di conseguenza la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per recepire e trasporre la direttiva (UE) 2017/853 a partire dalla notifica da parte dell'UE. Il termine scade il 31 maggio 2019.

Le modifiche sono incentrate sulle armi semiautomatiche come quelle utilizzate negli attentati perpetrati a Parigi nel novembre 2015. Le armi di questo tipo sono trasferite dalla categoria B (armi soggette ad autorizzazione) alla categoria A (armi proibite) e possono pertanto essere acquistate soltanto da chi è titolare di un'autorizzazione eccezionale. Queste armi sono pericolose in quanto permettono di sparare diversi colpi di seguito senza dover ricaricare l'arma. Occorre pertanto limitare l'accesso a tali armi. Le deroghe previste dalla direttiva assicurano al contempo che queste armi possano essere utilizzate anche in futuro per la pratica del tiro in Svizzera.

Il Consiglio federale presenta un disegno di legge con cui intende trasporre in modo pragmatico la direttiva UE sulle armi 2017 e sfruttare il margine di manovra disponibile per salvaguardare la tradizione svizzera in materia di tiro.

Il proseguimento della cooperazione Schengen è di fondamentale importanza per le autorità di sicurezza svizzere e per l'economia svizzera. Per giunta, la cessazione dell'Accordo di associazione a Schengen comporterebbe l'esclusione della Svizzera dalla cooperazione Dublino, un'eventualità che occorre scongiurare.

Contenuto del disegno

I punti essenziali del disegno possono essere riassunti nel modo seguente:

- Resta immutata la possibilità, prevista dall'attuale sistema svizzero, di ottenere in proprietà l'arma dell'esercito al termine dell'obbligo militare. Chiunque intenda mantenere la propria arma d'ordinanza al termine

dell'obbligo militare potrà pertanto continuare a farlo secondo le condizioni attuali. Non è prevista alcuna conseguenza neanche per le persone che sono già in possesso della propria arma d'ordinanza e cui è stata ceduta in proprietà direttamente dalle scorte dell'esercito.

- Deroga per tiratori sportivi: i tiratori sportivi che intendono acquistare armi vietate delle categorie A6 e A7 (armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche; armi da fuoco semiautomatiche dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi) devono fornire all'ufficio cantonale delle armi la prova di essere membri di una società di tiro o di praticare con regolarità il tiro sportivo. Tale prova deve essere fornita nuovamente a distanza di cinque e dieci anni.
- Deroga per collezionisti e musei: possono anch'essi usufruire della possibilità di richiedere un'autorizzazione eccezionale. A tal fine devono fornire la prova di aver adottato tutte le misure necessarie per custodire in sicurezza le armi vietate e tenere una lista delle armi che necessitano di un'autorizzazione eccezionale.
- Attuali possessori di armi classificate ora come vietate (categorie A6–A8): il legittimo possesso di questo tipo di armi deve essere confermato entro tre anni presso l'ufficio cantonale delle armi. Questa misura è necessaria soltanto nel caso in cui l'arma non risulti ancora iscritta nel registro cantonale delle armi o non sia stata ceduta in proprietà direttamente dall'esercito in occasione del proscioglimento degli obblighi militari.
- Migliore tracciabilità delle armi da fuoco di tutte le categorie: l'obbligo di contrassegno è esteso anche alle parti essenziali di armi da fuoco. Lo scambio di informazioni con altri Stati Schengen (assistenza amministrativa) viene inoltre ampliato e reso più sistematico.
- Nessun esame medico o psicologico: non è necessario introdurre questo tipo di esami. Il diritto svizzero in materia di armi prevede infatti già la possibilità di sequestrare ed eventualmente confiscare definitivamente un'arma o di rifiutare il rilascio di un permesso d'acquisto di armi se vi sono motivi per ritenere che la persona in questione possa utilizzare l'arma per mettere in pericolo se stessa o terzi.
- Non è prevista la creazione di un archivio delle armi centralizzato.
- I cacciatori non sono interessati dalle modifiche: esse sono infatti incentrate sulle armi semiautomatiche, ossia sulle armi che permettono di sparare diversi colpi di seguito senza dover ricaricare l'arma. Già attualmente queste armi non sono ammesse per la caccia.

Indice

1	Punti essenziali del progetto	6
1.1	Situazione iniziale	6
1.2	Svolgimento e risultato dei negoziati	6
1.3	Sintesi del contenuto della direttiva UE sulle armi 2017	7
1.4	Valutazione	11
1.5	Risultati della procedura di consultazione	12
1.5.1	Introduzione	12
1.5.2	Risultati della consultazione	12
1.5.3	Modifiche rispetto all'avamprogetto	13
2	Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen	14
2.1	Svolgimento della procedura	14
2.2	Conseguenze in caso di un mancato recepimento o di una trasposizione insufficiente	15
3	Contenuto della direttiva (UE) 2017/853	16
3.1	Introduzione	16
3.2	Campo di applicazione e definizioni	16
3.3	Classificazione nelle categorie di armi da fuoco	17
3.4	Acquisizione e detenzione di armi da fuoco	18
3.5	Custodia delle armi da fuoco e delle munizioni	21
3.6	Fabbricazione e commercio di armi	21
3.7	Tracciabilità delle armi da fuoco	22
4	Trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulle armi)	23
4.1	Necessità di trasposizione e normativa proposta	23
4.2	Commenti ai singoli articoli	26
5	Ripercussioni	38
5.1	Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione	38
5.2	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	38
5.3	Ripercussioni per l'economia, la società e l'ambiente	39
6	Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale	39
6.1	Rapporto con il programma di legislatura	39
6.2	Rapporto con le strategie del Consiglio federale	40
7	Aspetti giuridici	40
7.1	Costituzionalità	40
7.2	Forma dell'atto	40
7.3	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	41

Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi
(Sviluppo dell'acquis di Schengen) (*disegno*) **42**

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Nell'accordo di associazione a Schengen (AAS)¹ la Svizzera si è di principio impegnata nei confronti dell'UE a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto giuridico si svolge secondo una procedura particolare che prevede la notifica dello sviluppo da parte dei responsabili organi dell'UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

Il 17 maggio 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'UE hanno adottato la direttiva (UE) 2017/853² che modifica la direttiva UE sulle armi del 1991³ (di seguito: direttiva UE sulle armi 2017). Il 31 maggio 2017 questo atto è stato notificato alla Svizzera come sviluppo dell'acquis di Schengen.

Conformemente agli impegni derivanti dall'AAS, il 16 giugno 2017 abbiamo deciso di recepire e trasporre la direttiva UE sulle armi 2017, fatta salva l'approvazione da parte del Parlamento. Lo stesso giorno, nella nostra nota di risposta abbiamo notificato al Consiglio dell'UE che la direttiva (UE) 2017/853 potrà essere recepita e trasposta con riserva del «soddisfacimento dei requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). La Svizzera dispone ora di un termine massimo di due anni, a partire dalla notifica della direttiva da parte dell'UE, per concludere la procedura interna di approvazione e legislativa. Il termine scade il 31 maggio 2019.

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

La direttiva (UE) 2017/853 è il risultato di una difficile ricerca del compromesso tra il Consiglio e le richieste del Parlamento europeo. Sulla scia degli attentati terroristici che hanno colpito Parigi il 13 novembre 2015 e su pressione dei ministri di giustizia e degli affari interni dell'UE, il 18 novembre 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta di adeguamento dell'attuale direttiva UE sulle armi anticipando i tempi previsti e inserendo contenuti più ambiziosi rispetto a quanto inizialmente pianificato. I negoziati in seno al Consiglio sono stati avviati a fine 2015, ancora sotto la presidenza lussemburghese del Consiglio, e sono proseguiti a pieno ritmo fino alla fine. A livello peritale, le deliberazioni si sono svolte nel gruppo di

¹ Accordo del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS **0.362.31**)

² Direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, GU L 137 del 24.5.2017, pag. 22.

³ Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51 (modificata da ultimo dalla direttiva 2008/51/CE, GU L 179 dell'8.7.2008, pag. 5).

lavoro del Consiglio GENVAL⁴ e hanno visto in parte anche il coinvolgimento del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER) e del Consiglio dei Ministri (Consiglio dei ministri di giustizia e degli affari interni, Consiglio GAI). Il 10 giugno 2016 le deliberazioni del Consiglio si erano già concluse. Nell'ambito dei successivi negoziati del trilatero, condotti, per il Consiglio, dalla presidenza slovacca, il 22 dicembre 2016 il Consiglio e il Parlamento europeo sono giunti a un compromesso politico. L'adozione formale della direttiva UE sulle armi 2017 è infine avvenuta il 17 maggio 2017.

Sulla base dei suoi diritti di partecipazione in qualità di Stato associato a Schengen (art. 4 AAS), la Svizzera ha perorato le proprie richieste in seno al Consiglio e si è impegnata a sensibilizzare gli altri Stati Schengen e in seguito, per via informale, anche i grandi partiti nel Parlamento europeo sulle peculiarità e le tradizioni svizzere in materia di tiro. Può essere considerato il risultato di questi sforzi il fatto che il progetto sia stato attenuato in molti punti, nonostante la Commissione europea avesse difeso con veemenza le proprie richieste in sede di dibattito. La direttiva ad esempio non contempla più il divieto assoluto per privati di detenere le armi da fuoco più pericolose (armi automatiche e semiautomatiche) o l'introduzione di esami medici e psicologici obbligatori quale requisito generale per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. Inoltre, la direttiva consente esplicitamente di cedere in proprietà ai militari prosciolti dagli obblighi militari l'arma militare con il relativo caricatore e di utilizzarla per il tiro sportivo.

1.3 Sintesi del contenuto della direttiva UE sulle armi 2017

Con la direttiva (UE) 2017/853, le norme della direttiva UE sulle armi che disciplina il controllo dell'acquisizione e della detenzione (da parte di privati) di armi da fuoco nonché la loro introduzione in un altro Stato Schengen, che sono state recepite dalla Svizzera nel quadro dell'approvazione dell'AAS⁵, saranno precisate in modo puntuale e in parte integrate con nuove prescrizioni. Gli adeguamenti vanno considerati alla luce degli attentati terroristici di Parigi, Bruxelles e Copenaghen del 2015 nonché delle richieste di modifica non correlate a tali avvenimenti che erano state precedentemente formulate dalla Commissione europea⁶ allo scopo di migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco e intensificare la lotta al loro uso improprio. Le novità principali possono essere sintetizzate come segue (per i dettagli cfr. n. 3).

- *Estensione del campo di applicazione e precisazione delle definizioni (art. 1)*: il campo di applicazione materiale della direttiva è ampliato puntualmente in modo da comprendere anche i dispositivi che possono essere

⁴ Gruppo di lavoro del Consiglio «Gruppo per le questioni generali, valutazione compresa».

⁵ Cfr. allegato B AAS.

⁶ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 21 ott. 2013 «Le armi da fuoco e la sicurezza interna dell'UE: proteggere i cittadini e smantellare il traffico illecito» COM(2015) 185 final; relazione della Commissione del 18 nov. 2015 «Valutazione REFIT della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, modificata dalla direttiva 2008/51/CE, del 21 maggio 2008, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi», COM(2015) 751 final.

facilmente trasformati o riconvertiti in armi da fuoco. La direttiva quindi si applica anche ad armi da fuoco trasformate in armi per sparare cartucce a salve (cosiddette armi da saluto o acustiche), sostanze irritanti, sostanze attive oppure munizioni pirotecniche nonché ad armi non da fuoco destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti ecc. (cosiddette armi d'allarme o da segnalazione), poiché entrambe le tipologie di armi possono essere trasformate o riconvertite in armi da fuoco. Inoltre viene precisato che nel campo di applicazione personale della direttiva non rientrano soltanto gli intermediari bensì anche i collezionisti e i musei.

- *Ampliamento del catalogo delle armi da fuoco della categoria A (allegato I)*: la classificazione delle armi da fuoco nelle varie categorie⁷ è modificata in modo puntuale. Diversi di tipi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione (categoria B) sono ora trasferite nella categoria A («armi da fuoco proibite»). In futuro tali armi da fuoco potranno quindi essere acquisite soltanto previo rilascio di un'autorizzazione eccezionale. Sono interessate da tale modifica le *armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche*, ora inserite nella categoria A6, di cui fa parte anche il fucile d'assalto ceduto in proprietà dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare. Lo stesso vale anche per le *armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale*, nella misura in cui sono combinate con un caricatore ad alta capacità di colpi⁸ (ora categoria A7). Si tratta ad esempio della versione civile del fucile d'assalto 90 (fabbricato in versione semiautomatica) laddove venga utilizzato con un tale caricatore.

L'attribuzione a una categoria diversa di cui sopra non si ripercuote tuttavia sulle armi *già detenute*: gli attuali detentori possono farsi confermare il legittimo possesso delle armi, se all'epoca queste ultime erano state legalmente acquisite secondo le prescrizioni allora vigenti e regolarmente registrate (art. 7 par. 4 bis).

- *Precisazione dei requisiti per l'acquisizione di armi da fuoco della categoria A (art. 6)*: la formulazione aperta finora contemplata dalla direttiva è precisata mediante la menzione esplicita ed esaustiva dei possibili motivi che consentono di acquisire un'arma della categoria A. In futuro un'autorizzazione eccezionale sarà concessa se l'acquisizione ha lo scopo di assolvere specifici compiti di protezione⁹ o persegue fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici. Per determinati gruppi di persone e istituzioni (collezionisti, musei e tiratori sportivi) sono inoltre create fattispecie particolari corredate di condizioni specifiche, quali la dimostrazione da parte di collezionisti e musei che le armi sono custodite in modo sicuro oppure la prova da parte dei tiratori sportivi di praticare il tiro sportivo. In ta-

⁷ Cfr. n. 3.2.

⁸ Rientrano in tale categoria le armi semiautomatiche che consentono di sparare più di 21 cartucce, nel caso delle armi da fuoco corte, o più di 11 cartucce, nel caso delle armi da fuoco portatili, senza ricaricare. Se le pertinenti armi da fuoco sono provviste di un caricatore più piccolo, restano nella categoria B e possono essere acquisite con un permesso d'acquisto di armi conformemente alle condizioni applicate finora.

⁹ La direttiva menziona ad esempio la sicurezza delle infrastrutture critiche o di convogli di elevato valore.

le contesto la direttiva esplicita chiaramente che le armi d'ordinanza utilizzate durante il servizio militare possono essere conservate dalle persone prosciolte dai loro obblighi militari e utilizzate per il tiro sportivo (art. 6 par. 6 primo comma).

Restano invece *invariati* i requisiti finora applicati all'acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco delle categorie B (armi da fuoco soggette ad autorizzazione) e C (armi da fuoco soggette a dichiarazione) di cui agli articoli 5, 7 e 8 paragrafo 1. Per gran parte delle armi da fuoco utilizzate per il tiro sportivo e la caccia non vi sono quindi cambiamenti in materia di acquisizione e detenzione.

- *Riesame periodico delle autorizzazioni già rilasciate*: conformemente al principio, tuttora applicato, secondo cui la detenzione di un'arma da fuoco è lecita finché i pertinenti requisiti in materia di acquisizione continuano a essere adempiuti, la direttiva obbliga ora esplicitamente le autorità a riesaminare periodicamente le autorizzazioni rilasciate in passato per le armi appartenenti alle categorie A e B e a ritirare le armi in questione se le condizioni di autorizzazione non sono più soddisfatte. La definizione delle *modalità* secondo cui effettuare tale esame rientra nel potere discrezionale degli Stati. Se il riesame non è svolto in modo continuo bensì puntuale, gli intervalli tra un esame e l'altro non devono superare i cinque anni (art. 5 par. 2, art. 6 par. 7 e art. 7 par. 4).
- *Acquisizione di caricatori ad alta capacità di colpi (art. 5 par. 3)*: poiché la capienza del caricatore è decisiva per classificare le *armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale*¹⁰ secondo la legislazione sulle armi, la direttiva vincola i requisiti per l'acquisizione e la detenzione di un caricatore ad alta capacità di colpi¹¹ all'adempimento delle condizioni di acquisizione applicabili alla corrispondente arma da fuoco della categoria A7. Se la persona in questione non è titolare di un'autorizzazione eccezionale in tal senso (art. 6) o se la pregressa detenzione legale di un'arma della categoria A7 non è stata confermata (art. 7 par. 4 *bis*), occorre ritirare il caricatore e l'arma da fuoco in questione.
- *Norme in materia di custodia delle armi da fuoco e delle munizioni (art. 5 bis)*: la direttiva obbliga ora gli Stati a emanare anche norme in materia di custodia in sicurezza delle armi da fuoco e delle munizioni, limitandosi tuttavia a indicare soltanto requisiti di carattere generale (p. es. custodia separata di armi e munizioni, considerazione del numero e della pericolosità delle armi). Agli intermediari, ai musei e ai collezionisti si applicano disposizioni particolari (cfr. sopra).

¹⁰ Se tali armi sono combinate con un caricatore ad alta capacità di colpi, sono attribuite alla categoria A, e più precisamente alla categoria A7, altrimenti restano nella categoria B (categorie B4 e B5). Per tutte le altre armi da fuoco, per esempio quelle per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (categoria A6), la capienza del pertinente caricatore non ha alcuna rilevanza.

¹¹ È considerato ad alta capacità di colpi un caricatore con una capienza superiore a 20 cartucce per le armi da fuoco corte e superiore a 10 cartucce per le armi da fuoco portatili.

- *Vigilanza sul commercio di armi*: in tale contesto la direttiva (art. 4 par. 3 e 4 *in fine*) sottopone le attività degli *intermediari* alle medesime norme applicate a quelle degli armaioli (riserva relativa all'autorizzazione a esercitare l'attività, obbligo di registrare e segnalare le transazioni). D'altro canto, assoggetta il *commercio tramite Internet* di armi da fuoco e munizioni a determinate condizioni quadro minime: per le transazioni commerciali effettuate tramite mezzi di comunicazione a distanza¹² gli Stati sono ora tenuti a garantire una sufficiente trasparenza riguardo all'identità delle persone coinvolte, e in particolare dell'acquirente (art. 5 *ter*).
- *Migliore tracciabilità delle armi da fuoco* (art. 4 par. 1, 2 e 4 nonché 13 par. 4): a tal fine sono precisate tutte le norme da rispettare in materia di *marcatatura* (marcatatura unica, chiara e permanente da apporre su tutti i componenti essenziali delle armi; marcatatura apposta senza ritardo dopo la fabbricazione, prima dell'immissione sul mercato o subito dopo l'importazione). Considerando la durezza delle armi da fuoco è inoltre previsto di *estendere la durata di conservazione* dei dati iscritti nell'archivio (garanzia di accesso ai dati fino a 30 anni dopo la distruzione dell'arma). Infine, in virtù della direttiva, gli Stati Schengen saranno tenuti ad ampliare lo *scambio transfrontaliero d'informazioni* di principio ai casi in cui un'autorizzazione è stata rifiutata per motivi di sicurezza (affidabilità della persona in questione); la Commissione europea provvederà, dal canto suo, a porre in essere un sistema che faciliti lo scambio d'informazioni tra Stati Schengen. I dettagli (entità dello scambio d'informazioni e singole modalità), tuttavia, non sono ancora definiti e dovranno essere fissati dalla Commissione europea (in collaborazione con gli Stati Schengen) in un pertinente atto delegato. Quest'ultimo sarà notificato separatamente alla Svizzera, al momento opportuno, in quanto sviluppo dell'acquis di Schengen.
- *Disattivazione delle armi da fuoco* (art. 10 *ter*): la direttiva sancisce infine le norme¹³ e le procedure da rispettare per rendere definitivamente inutilizzabili le armi da fuoco (disattivazione), quali la verifica da parte di un'autorità competente e la marcatatura apposita delle armi disattivate. Gli Stati non sono soggetti ad alcun obbligo di disattivazione. La direttiva esige, tuttavia, che le armi da fuoco disattivate secondo le norme della direttiva stessa debbano comunque continuare a essere considerate armi da fuoco soggette a dichiarazione (categoria C6).

¹² Per «contratto a distanza» s'intende qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso (cfr. art. 2 punto 7 della direttiva 2011/83/UE, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

¹³ Le concrete norme e tecniche di disattivazione sono stabilite dalla Commissione (in collaborazione con gli Stati Schengen) in atti di esecuzione distinti.

1.4 Valutazione

Con la direttiva (UE) 2017/853 sono adeguati alcuni aspetti importanti del vigente quadro giuridico senza tuttavia procedere a una rielaborazione generale del tenore delle prescrizioni sancite dalla direttiva UE sulle armi. Le norme definite da quest'ultima vanno tuttora considerate come standard minimo e concedono al legislatore nazionale un certo margine di manovra, consentendogli un'attuazione pragmatica che tenga conto delle peculiarità a livello nazionale. Anche il campo di applicazione delle norme (armi da fuoco) resta sostanzialmente il medesimo. È invece degno di nota l'assoggettamento alla direttiva di oggetti che possono essere trasformati in armi da fuoco. Simili armi sono state utilizzate tra l'altro durante gli attacchi terroristici di Parigi.

Nel complesso, le prescrizioni della direttiva UE sulle armi 2017 restano limitate per quanto concerne la loro applicazione a privati. Gran parte delle armi da fuoco non sono toccate dalle modifiche. Le condizioni per l'acquisizione e la detenzione nonché per il trasferimento transfrontaliero di armi soggette ad autorizzazione (categoria B) e di armi soggette a dichiarazione (categoria C) restano infatti invariate. Inoltre non è previsto alcun obbligo di introdurre esami medici o psicologici obbligatori quale requisito generale (aggiuntivo) per acquisire e detenere armi da fuoco. I cacciatori e i tiratori sportivi che utilizzano con regolarità le armi da fuoco di tali categorie non sono interessati dalle modifiche della direttiva, così come non lo sono i collezionisti o altre persone che desiderano acquisire e detenere armi delle categorie B o C. La direttiva UE sulle armi 2017 inoltre non sancisce alcuna norma aggiuntiva sulla registrazione delle armi, eccezione fatta per l'estensione del periodo di conservazione dei dati. L'acquisto di armi in Svizzera potrà anche in futuro essere registrato in modo decentrato, in quanto la direttiva non impone l'istituzione di un archivio delle armi centralizzato.

Per i privati, le modifiche più sostanziali riguardano le armi da fuoco che presentano un elevato potenziale di pericolo e vanno pertanto attribuite alla categoria A. L'intenzione di introdurre un divieto assoluto¹⁴ per tali armi è stata abbandonata, tuttavia sono previste due novità fondamentali:

- Da un lato, l'inasprimento dei presupposti per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale per l'acquisizione e la detenzione di armi della categoria A mediante un elenco esaustivo dei possibili motivi alla base dell'acquisizione. Ciononostante, in tale ambito i motivi importanti (esigenze professionali, collezionismo, tiro sportivo) potranno comunque continuare a essere presi in considerazione anche in futuro.
- Dall'altro, alcuni tipi di arma finora attribuiti alla categoria B e che in Svizzera erano soggetti all'obbligo di permesso d'acquisto di armi, in futuro rientreranno nella categoria A. Per il loro acquisto occorrerà quindi un'autorizzazione eccezionale. Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale rientrano in tale campo di applicazione soltanto laddove siano utilizzate con caricatori ad alta capacità di colpi. Queste prescrizioni sono tuttavia relativizzate dal fatto che non si applicano alle armi già detenute, in

¹⁴ Un tale divieto avrebbe comportato l'impossibilità di rilasciare un'autorizzazione eccezionale per l'acquisto delle armi in questione.

quanto la detenzione legale di tutte le armi che rientrano ora nella categoria A può essere garantita nel quadro della conferma dell'autorizzazione (art. 7 par. 4 *bis*).

In merito alle armi d'ordinanza dell'esercito occorre precisare che la loro consegna a giovani tiratori nonché la loro detenzione a domicilio durante l'obbligo di prestare servizio militare continuano a non rientrare nel campo di applicazione della direttiva UE sulle armi 2017 (art. 2). Inoltre anche le armi d'ordinanza potranno continuare a essere cedute in proprietà a militari prosciolti dall'obbligo militare. Prima della loro cessione, queste armi sono trasformate in armi da fuoco semiautomatiche appartenenti alla categoria A6. La capienza del caricatore non incide quindi sulla loro consegna¹⁵. Le armi in questione potranno quindi anche in futuro essere acquisite con i caricatori usuali. La tradizione svizzera del tiro fuori dal servizio non è pertanto in linea di principio messa in discussione.

Le restanti novità introdotte nell'ambito della direttiva (UE) 2017/853 concernono aspetti puntuali che i titolari di patenti di commercio di armi sono tenuti a osservare (marcatura, disattivazione e trasformazione di armi, regolamentazione delle attività di intermediario, prescrizioni minime per il commercio tramite Internet) o il cui contenuto dettagliato dovrà ancora essere stabilito dalla Commissione in collaborazione con gli Stati Schengen e sarà quindi notificato alla Svizzera soltanto in un secondo momento quale sviluppo dell'acquis di Schengen (p. es. potenziamento dello scambio transfrontaliero d'informazioni).

Le prescrizioni da trasporre restano complessivamente limitate e non comportano alcun riorientamento fondamentale del diritto svizzero in materia di armi.

1.5 Risultati della procedura di consultazione

1.5.1 Introduzione

Dal 29 settembre 2017 al 5 gennaio 2018 si è svolta la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto di modifica della legge del 20 giugno 1997¹⁶ sulle armi tesa a trasporre la direttiva UE sulle armi 2017. Nel quadro della procedura di consultazione sono pervenuti complessivamente 2205 pareri. Tra i partecipanti ufficialmente invitati si sono espressi tutti i Cantoni, sette partiti e 11 organizzazioni. Inoltre, 2055 partecipanti delle cerchie interessate (società di tiro, privati) si sono pronunciati in merito all'avamprogetto presentando un identico parere.¹⁷

1.5.2 Risultati della consultazione

Il nostro approccio che consiste nel trasporre la direttiva UE sulle armi 2017 in modo pragmatico allo scopo di tener conto della tradizione svizzera in materia di tiro è accolto complessivamente in modo favorevole da parte dei partecipanti alla con-

¹⁵ La capienza è rilevante soltanto per le armi da fuoco semiautomatiche della categoria A7 (cfr. n. 3.2.).

¹⁶ RS 514.54

¹⁷ La documentazione relativa alla procedura di consultazione e i risultati dettagliati della consultazione sono disponibili all'indirizzo: www.dirittofederale.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2017 > DFGP

sultazione, soprattutto dai Cantoni e dalla maggior parte dei partiti. Solo pochi partecipanti, in particolare il PS e l'Unione delle città svizzere chiedono l'adozione di misure più rigide.

Un'ampia maggioranza dei Cantoni nutre tuttavia dei dubbi sul fatto che il nostro Collegio abbia sfruttato tutto il margine di manovra disponibile per trasporre la direttiva UE sulle armi 2017. Essi censurano il fatto che i vantaggi in termini di sicurezza non siano proporzionali agli oneri amministrativi aggiuntivi derivanti dalla trasposizione della direttiva. In particolare, fanno riferimento a tale riguardo alle comunicazioni che i commercianti di armi saranno tenuti a trasmettere agli uffici cantonali delle armi, all'obbligo per i tiratori sportivi di fornire nuovamente la prova della loro attività di tiro a distanza di cinque e dieci anni dal rilascio di un'autorizzazione eccezionale e alla conferma del legittimo possesso per le armi da fuoco acquistate conformemente al diritto vigente che, con l'entrata in vigore della modifica, rientreranno nella categoria delle armi vietate.

Le federazioni di tiro, le numerose società di tiro e i molti privati che hanno partecipato alla consultazione respingono l'avamprogetto. La loro critica principale riguarda il trasferimento di diverse armi da fuoco semiautomatiche, quali i fucili d'assalto 57 e 90, nella categoria A delle armi vietate. Le prescrizioni applicabili alle persone che utilizzano o collezionano tali armi sono, a loro avviso, eccessivamente restrittive.

I commercianti di armi esprimono anch'essi ampie critiche in merito all'avamprogetto, dichiarandosi tra l'altro contrari alle comunicazioni, già menzionate, da trasmettere agli uffici cantonali delle armi.

Infine, viene chiesto di precisare diverse disposizioni dell'avamprogetto. In particolare si riscontra la necessità di definire le nozioni di «armi da fuoco portatili», «armi da fuoco corte» e «utilizzo regolare dell'arma da fuoco per il tiro sportivo».

1.5.3 Modifiche rispetto all'avamprogetto

Considerando che le numerose critiche formulate nel quadro della consultazione riguardano piuttosto le prescrizioni della direttiva che la trasposizione proposta e che il margine di manovra concesso dalla direttiva UE sulle armi 2017 era stato già ampiamente sfruttato nel quadro dell'avamprogetto, il testo posto in consultazione ha subito soltanto leggere modifiche che concernono essenzialmente i punti seguenti:

- L'articolo 5 è stato adeguato sul piano redazionale, semplificando la formulazione in merito alle armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale (art. 5 cpv. 1 lett. c D-LArm).
- La formulazione concernente le armi da fuoco portatili la cui lunghezza può essere ridotta (art. 5 cpv. 1 lett. d D-LArm) è stata adeguata per renderla conforme alla direttiva (allegato I categoria A8).
- Occorre inoltre tener conto delle critiche formulate in merito all'obbligo per i commercianti di armi di trasmettere le comunicazioni all'ufficio cantonale delle armi. A tale riguardo era stato contestato il fatto che l'introduzione di tale obbligo avrebbe comportato eccessivi oneri amministrativi. Il termine di dieci giorni

per la trasmissione delle comunicazioni concernenti le transazioni effettuate in relazione alle armi è stato pertanto esteso a 20 giorni. Tali comunicazioni saranno quindi trasmesse con minore frequenza con una conseguente riduzione degli oneri sia per i commercianti di armi chiamati a trasmetterle sia per gli uffici cantonali delle armi che sono tenuti a trattare tali informazioni.

- I tiratori sportivi che intendono praticare la loro attività sportiva sono assoggettati a condizioni specifiche per quanto concerne l'acquisto e il possesso di armi vietate (art. 28d D-LArm). Essi devono fornire prova all'ufficio cantonale delle armi della loro appartenenza a una società di tiro o dimostrare in altro modo di utilizzare con regolarità la loro arma da fuoco per il tiro sportivo. Queste prove devono essere fornite nuovamente a distanza di cinque e dieci anni. L'inosservanza di tali requisiti comporta il sequestro dell'arma e l'apertura di un procedimento penale per possesso illegittimo (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm).

Occorre tuttavia tener presente che il detentore dell'arma da fuoco ha acquistato a suo tempo l'arma legalmente. Per evitare che possa incorrere in tali conseguenze appare opportuno offrire a questa persona la possibilità di presentare una nuova domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale o di alienare l'arma a una persona legittimata. Per garantire questa possibilità occorre pertanto integrare in tal senso il tenore dell'articolo 31 capoverso 2^{bis} LArm.

- Occorre infine tener conto delle critiche espresse dai Cantoni nel quadro della consultazione in merito all'obbligo di conferma (art. 42b AP-LArm). Il termine per farsi confermare il legittimo possesso di armi che rientrano ora nella categoria delle armi vietate è stato esteso da due a tre anni. L'obiettivo è di consentire ai Cantoni di ripartire nel tempo, in modo ottimale, gli oneri cui sono soggetti.

2 Procedura di recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen

2.1 Svolgimento della procedura

L'articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell'acquis di Schengen: in un primo momento l'UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l'avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen. Successivamente la Svizzera dispone di un termine di 30 giorni per comunicare all'UE se e, all'occorrenza, entro quale termine intende recepire lo sviluppo notificato e trasporlo nel proprio ordinamento giuridico. La scadenza inizia a decorrere dal momento dell'adozione dell'atto da parte dei competenti organi dell'UE.

Se lo sviluppo da recepire è giuridicamente vincolante, la notifica di un atto da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, l'approvazione formale di questo trattato incombe, a seconda del contenuto dell'atto UE da recepire, al Consiglio federale o al Parlamento (e, nel quadro del referendum facoltativo, al Popolo).

Se, come nel presente caso (cfr. n. 7.1), l'approvazione del trattato compete all'Assemblea federale o se per la sua trasposizione occorrono adeguamenti legislativi, nella sua nota di risposta la Svizzera informa l'UE che il recepimento dello sviluppo potrà essere vincolante «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). In tal caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per l'approvazione parlamentare e l'intera procedura di recepimento, compreso un eventuale referendum. Il termine inizia a decorrere dalla notifica dello sviluppo da parte dell'UE. Nel presente caso, l'UE ha notificato alla Svizzera la direttiva (UE) 2017/853 il 31 maggio 2017. Il termine di due anni scade quindi il 31 maggio 2019.

Quando la procedura interna è terminata e tutti i requisiti costituzionali sono quindi stati soddisfatti, la Svizzera ne informa «immediatamente» il Consiglio dell'UE e la Commissione europea. Tale comunicazione equivale alla ratifica dello scambio di note. Se non è lanciato alcun referendum, la comunicazione ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Lo scambio di note concernente il recepimento dello sviluppo in questione entra in vigore al momento della trasmissione della comunicazione.

2.2 **Conseguenze in caso di un mancato recepimento o di una trasposizione insufficiente**

Se uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen non è affatto recepito o trasposto o non è recepito e trasposto tempestivamente, viene avviata una procedura che conduce automaticamente alla cessazione dell'AAS, a meno che il comitato misto non decida altrimenti in modo unanime (procedura di cessazione, art. 7 par. 4 AAS). Lo stesso vale anche in caso di una trasposizione puntuale ma incompleta o insufficiente (ossia incompatibile con Schengen) da parte della Svizzera. In caso di controversia (ossia se la Commissione europea iscrive ufficialmente la trasposizione come punto controverso all'ordine del giorno del comitato misto), la procedura per dirimere le controversie (art. 10 AAS) condurrà allo stesso risultato, ossia alla cessazione automatica della cooperazione Schengen, a meno che il comitato misto non decida altrimenti in modo unanime entro il termine previsto. In entrambi i casi¹⁸ la cessazione dell'AAS comporta *de lege* anche la cessazione della cooperazione Dublino (art. 15 par. 4 AAS; art. 14 par. 2 dell'Accordo di associazione a Dublino, AAD¹⁹).

La cessazione di Schengen/Dublino comporterebbe gravi ripercussioni negative per la Svizzera. Come sottolineato a più riprese dal nostro Collegio nelle risposte a diversi interventi parlamentari²⁰, tali ripercussioni non riguarderebbero soltanto il piano operativo. La Svizzera trae inoltre vantaggio dall'associazione a Schengen e Dublino anche sul piano economico, come dimostrato dal nostro recente rapporto in adempimento del postulato 15.3896 del gruppo socialista («Conseguenze economi-

¹⁸ Cfr. in generale n. 2.6.7.5. del messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5433.

¹⁹ RS 0.142.392.68

²⁰ L'ultima volta nella sua risposta all'interpellanza Eichenberger-Walther 17.3200 «La direttiva UE sulle armi tra tradizione svizzera e *acquis* di Schengen».

- Il primo gruppo di dispositivi comprende le armi da fuoco specificamente *trasformate* in armi non da fuoco per sparare cartucce a salve (cosiddette armi da salve o acustiche), sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche. Questi dispositivi sono assoggettati alla direttiva in quanto possono essere riconvertiti in modo relativamente facile in armi da fuoco. Secondo le norme della direttiva, tali oggetti devono essere trattati come armi da fuoco. Permangono quindi nella categoria nella quale erano stati classificati in qualità di armi da fuoco prima della loro trasformazione (allegato I, categorie A9, B8 e C5).
- Il secondo gruppo riguarda le armi non da fuoco che in fondo sono destinate esclusivamente a sparare cartucce a salve, sostanze irritanti o altre sostanze attive oppure cartucce pirotecniche da segnalazione. Tali oggetti rientrano ora nel campo di applicazione della direttiva e devono essere classificati dagli Stati Schengen come armi da fuoco (art. 10 *bis* par. 2), poiché anch'essi possono essere trasformati in modo relativamente facile in armi da fuoco a tutti gli effetti²².

Il campo di applicazione *personale* ora contempla anche gli intermediari. Per intermediario s'intende una persona che esercita un'attività professionale consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita, alla fornitura o al trasferimento in altri Stati o all'interno del medesimo Stato di armi da fuoco, componenti essenziali o munizioni (art. 1 par. 1 punto 10). In futuro saranno assoggettati alla direttiva anche i collezionisti e le istituzioni storiche e culturali riconosciute (musei). Questi ultimi dovranno tuttavia rispettare concreti obblighi di comportamento solo per quanto concerne l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A (art. 6 par. 3 e 5). L'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco appartenenti alle categorie B e C non sono invece vincolate a simili norme, lasciando quindi intatto il margine di manovra del legislatore nazionale.

3.3 Classificazione nelle categorie di armi da fuoco

La direttiva UE sulle armi finora classificava le armi da fuoco in quattro categorie in base alla loro pericolosità. A ogni categoria si applicano diversi requisiti per l'acquisizione: le armi da fuoco di principio «proibite» (categoria A) necessitano di un'autorizzazione eccezionale, le armi da fuoco «soggette ad autorizzazione» (categoria B) che possono essere acquisite con un'autorizzazione ordinaria (permesso d'acquisto di armi), le armi da fuoco «soggette a dichiarazione» (categoria C) e le «altre armi da fuoco» (categoria D) la cui acquisizione e detenzione non è soggetta a restrizioni, ad eccezione dell'età minima richiesta.²³

²² La Commissione è incaricata di definire insieme agli Stati Schengen le specifiche tecniche la cui applicazione impedirà praticamente la trasformazione di tali dispositivi in armi da fuoco. Queste specifiche saranno adottate sotto forma di un atto di esecuzione e notificate alla Svizzera in tempo opportuno come sviluppo dell'acquis di Schengen (art. 10 *bis* par. 3).

²³ Cfr. n. 2.6.4.6.1 del messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273.

Con la direttiva UE sulle armi 2017 la classificazione dei singoli tipi di armi da fuoco (allegato I) subisce gli adeguamenti seguenti.

Ampliamento del catalogo delle armi da fuoco «proibite» (categoria A)

Determinate armi da fuoco semiautomatiche, finora attribuite alla categoria B (armi soggette ad autorizzazione), a causa della loro pericolosità sono ora classificate nella categoria A. Si tratta dei seguenti tipi di armi:

- armi da fuoco automatiche trasformate in armi semiautomatiche (ora nella categoria A6; ne fanno parte soprattutto i fucili d'assalto 57 e 90 ceduti in proprietà dopo il proscioglimento dall'obbligo militare);
- armi da fuoco corte e armi da fuoco portatili semiautomatiche a percussione centrale che, senza ricaricare, consentono di sparare più di 20 cartucce nel caso delle armi da fuoco corte o più di dieci cartucce nel caso delle armi da fuoco portatili (categoria A7)²⁴; nonché
- armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l'ausilio di attrezzi (categoria A8).

In seguito alla riclassificazione in futuro occorrerà un'autorizzazione eccezionale per acquisire tali armi da fuoco (art. 6). Chi detiene già un'arma simile può tuttavia farsi confermare il possesso sempre che l'arma sia stata legalmente acquisita secondo le norme allora vigenti e regolarmente registrata (art. 7 par. 4 *bis*).

Abolizione della categoria «altre armi da fuoco» (categoria D)

La categoria D delle altre armi da fuoco è abolita e integrata nella categoria C delle armi da fuoco soggette a dichiarazione. Appartenevano alla categoria D le armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia. In futuro le categorie di armi disciplinate dalla direttiva saranno quindi ridotte a tre alla stregua del numero di categorie già contemplato dalla legislazione svizzera sulle armi.

3.4 Acquisizione e detenzione di armi da fuoco

La revisione dei requisiti per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco era uno degli obiettivi principali della Commissione. Considerando le proposte originarie da essa avanzate, la portata materiale delle prescrizioni alla fine adottate è limitata, sebbene vi siano comunque da annoverare alcune novità importanti. Qui di seguito sono illustrati alcuni aspetti fondamentali.

Precisazione dei requisiti per l'acquisizione di armi da fuoco della categoria A (art. 6)

²⁴ Per queste armi da fuoco è quindi determinante la capienza del caricatore. Se sono dotate di un caricatore con una capacità inferiore o pari rispettivamente a 20 o a 10 cartucce, le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale restano nella categoria B e possono anche in futuro essere acquisite con un permesso d'acquisto di armi. Per tutte le altre armi da fuoco della categoria A, la capienza del caricatore è irrilevante.

Come finora, l'acquisizione e la detenzione delle armi da fuoco più pericolose rientranti nella categoria A restano vietate (art. 6 par. 1). Tali armi devono poter essere acquisite, detenute o scambiate soltanto in casi eccezionali debitamente motivati. Mentre la direttiva previgente conteneva una formulazione aperta e lasciava ai singoli Stati la competenza di disciplinare i casi in cui è possibile l'acquisizione, ora i motivi per acquisire un'arma da fuoco della categoria A sono indicati in modo esplicito ed esaustivo. In futuro un'autorizzazione eccezionale potrà essere concessa laddove l'arma in questione serva ad assolvere determinati compiti di protezione (la direttiva specifica la tutela della sicurezza delle infrastrutture critiche, delle spedizioni commerciali, dei convogli di elevato valore e degli edifici sensibili) nonché a fini di difesa nazionale, d'istruzione, culturali, di ricerca e storici (art. 6 par. 2).

Per determinati gruppi di persone e istituzioni (collezionisti, musei e tiratori sportivi) sono inoltre create fattispecie particolari corredate di condizioni specifiche.

- I *collezionisti di armi*, ovvero le persone che intendono acquisire armi da fuoco della categoria A espressamente per motivi collezionistici (i collezionisti hanno infatti anch'essi la possibilità di effettuare un'acquisizione per motivi diversi) possono procedere all'acquisizione, a condizione che dimostrino di aver adottato le misure necessarie per prevenire eventuali pericoli e di provvedere in particolare alla custodia in sicurezza delle armi da fuoco proibite in loro possesso. I collezionisti sono inoltre tenuti a registrare tutte le armi da fuoco della categoria A da essi detenute in un registro e a renderlo accessibile alle autorità nazionali competenti (art. 6 par. 3). Queste nuove prescrizioni non si applicano alla collezione di armi da fuoco classificate nelle categorie B e C.
- L'acquisizione di armi da fuoco delle categorie A6 e A7 può inoltre essere autorizzata ai *tiratori sportivi*, se necessitano di tali armi per l'esercizio della loro attività. A tal fine devono comprovare di realmente praticare il tiro sportivo (quindi esercitarsi attivamente o partecipare a gare di tiro). Inoltre non devono sussistere motivi che si oppongono alla detenzione delle armi in questione (art. 6 par. 6 primo comma). In tale contesto la direttiva sancisce che le armi d'ordinanza (classificate come armi da fuoco proibite della categoria A6) utilizzate durante il servizio militare, potranno anche in futuro essere cedute in proprietà alla persone prosciolte dagli obblighi militari che le utilizzano per il tiro sportivo (art. 6 par. 6 primo comma *in fine*).

Come in parte menzionato precedentemente, le novità illustrate si applicano soltanto alle armi attribuite alla categoria A. I requisiti vigenti per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco delle categorie B (armi soggette ad autorizzazione) e C (armi soggette a dichiarazione) restano *invarianti*, visto che le pertinenti disposizioni (art. 5, 7 e 8 par. 1) non subiscono modifiche. Per quanto concerne l'acquisizione e la detenzione di gran parte delle armi da fuoco utilizzate per la caccia, non vi saranno quindi cambiamenti rispetto alla situazione attuale.

Riesame periodico delle autorizzazioni già rilasciate

Secondo il principio applicato sotto l'attuale regime della direttiva UE sulle armi, la detenzione di un'arma da fuoco è lecita se l'acquisizione è stata lecita e lo rimarrà

finché i pertinenti requisiti di acquisizione sono adempiuti. Una novità è invece rappresentata dal fatto che le competenti autorità degli Stati Schengen sono ora espressamente tenute a *riesaminare* periodicamente le autorizzazioni rilasciate in passato per le armi delle categorie A e B e a ritirare le pertinenti armi da fuoco qualora le condizioni relative all'autorizzazione non siano più soddisfatte. S'intende così impedire che le persone, per le quali in un secondo momento si manifesta un motivo d'impedimento, restino in possesso delle armi da fuoco in questione.

La definizione delle *modalità* secondo cui effettuare tale esame rientra sostanzialmente nel potere discrezionale degli Stati. La direttiva lascia al legislatore nazionale la scelta se istituire un sistema di monitoraggio su base continua, nel cui ambito le condizioni sono esaminate in occasioni particolari, oppure secondo un sistema non continuo in cui le pertinenti condizioni sono riesaminate periodicamente, al più tardi ogni cinque anni (art. 5 par. 2, 6 par. 7 e 7 par. 4). La direttiva esige inoltre che debbano essere valutate anche le informazioni mediche e psicologiche pertinenti (art. 5 par. 2). La direttiva non impone tuttavia alcun obbligo di introdurre esami medici e psicologici quale requisito generale (aggiuntivo) per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. Chiede piuttosto di tener conto all'occorrenza di questo genere di informazioni quando si tratta di valutare se una persona possa utilizzare l'arma per mettere in pericolo se stessa o terzi.

Per le armi da fuoco appartenenti alla categoria C (armi soggette a dichiarazione) non è previsto alcun obbligo esplicito di riesaminare periodicamente se a posteriori sono insorti motivi che impediscono la detenzione di una tale arma.

Acquisizione e detenzione di caricatori ad alta capacità di colpi

Come già esposto, la capienza del caricatore è decisiva per classificare le *armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale* secondo la legislazione sulle armi: se una tale arma è provvista di un caricatore ad alta capacità di colpi²⁵ in futuro sarà attribuita alla categoria A7, altrimenti resterà nell'attuale categoria B.

La direttiva limita quindi l'acquisizione di un caricatore ad alta capacità di colpi, idoneo a essere montato su un'arma da fuoco appartenente alla categoria A7, a chi è autorizzato ad acquisire anche la corrispondente arma da fuoco della categoria A7. Questa persona deve pertanto essere titolare di un'autorizzazione eccezionale a norma dell'articolo 6 o di un'autorizzazione che conferma la progressa detenzione legale a norma dell'articolo 7 paragrafo 4 *bis*. Non è previsto il rilascio di un'autorizzazione eccezionale distinta per l'acquisizione del caricatore.

Qualora una persona fosse in possesso di un tale caricatore senza disporre dell'autorizzazione necessaria, la direttiva statuisce che il caricatore in questione e l'arma da fuoco corrispondente debbano essere ritirati (art. 5 par. 3).

Per tutte le altre armi da fuoco, per esempio le armi da fuoco per il tiro a raffica che sono state trasformate in armi semiautomatiche (categoria A6), questi principi

²⁵ È considerato ad alta capacità di colpi un caricatore con una capienza superiore a 20 cartucce per le armi da fuoco corte e superiore a 10 cartucce per le armi da fuoco portatili.

enunciati sono irrilevanti poiché la capienza concreta del caricatore non influisce sulla classificazione delle armi secondo la legislazione sulle armi²⁶.

3.5 Custodia delle armi da fuoco e delle munizioni

La direttiva UE sulle armi 2017 obbliga ora gli Stati Schengen a stabilire norme sulla custodia in sicurezza e la sorveglianza adeguata delle armi da fuoco e delle munizioni. Le pertinenti disposizioni sono formulate in modo molto generico e si limitano a fissare principi e linee guida di carattere generale (art. 5 *bis*). Le armi da fuoco e le relative munizioni non devono essere facilmente accessibili contemporaneamente al fine di ridurre al minimo il rischio che persone non autorizzate possano impossessarsene. Anche per il trasporto di armi da fuoco occorre adottare misure appropriate per garantire che il legittimo detentore mantenga sempre il controllo sui dispositivi. Le norme concrete concernenti la custodia in sicurezza vanno commisurate al numero e alla categoria delle armi da fuoco e delle munizioni. Nel caso dei minori di 18 anni, la responsabilità della custodia appropriata incombe al genitore o all'adulto titolare di un'autorizzazione valida (art. 5 par. 1).

3.6 Fabbricazione e commercio di armi

La direttiva UE sulle armi 2017 definisce alcune nuove norme di cui tenere conto nella fabbricazione e nel commercio di armi. Qui di seguito sono illustrati alcuni aspetti fondamentali.

Equiparazione dello statuto giuridico degli intermediari a quello degli armaioli

La direttiva esige di sottoporre le attività degli intermediari alle medesime norme applicate a quelle degli armaioli. Ne consegue che anche l'avvio dell'attività è assoggettato a una riserva relativa all'autorizzazione a esercitare l'attività e che, in vista del rilascio della licenza, occorre verificare le competenze private e personali della persona (art. 4 par. 3). Gli intermediari devono inoltre assolvere obblighi di registro analoghi a quelli degli armaioli (art. 4 par. 4). Durante tutta la loro attività, gli intermediari sono quindi tenuti a conservare un *registro* nel quale sono iscritte tutte le armi da fuoco e le munizioni in entrata e in uscita con tutti i dati che ne consentono l'identificazione e la tracciabilità (p. es. il numero di serie delle armi, i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte).

Obbligo di segnalazione per armaioli e intermediari

Quale novità, gli armaioli e gli intermediari sono tenuti a *segnalare* senza indebito ritardo alle autorità competenti le *transazioni* riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali (art. 4 par. 4 *in fine*). Per tali fini di rendicontazione occorre mettere a loro disposizione una connessione elettronica. Dopo aver ricevuto le

²⁶ Le ex armi d'ordinanza permangono nella categoria A6, in quanto non sono consegnate sotto forma di armi da fuoco per il tiro a raffica, ma sono preliminarmente trasformate in armi da fuoco semiautomatiche.

informazioni in questione, le autorità provvedono senza indugio ad aggiornare l'archivio.

La direttiva prevede inoltre la possibilità per armaioli e intermediari di rifiutare transazioni sospette di munizioni (p. es. in caso di quantitativi insolitamente elevati per l'uso privato). Se si avvalgono di tale diritto, devono segnalare la transazione rifiutata alle autorità competenti (art. 10 par. 2).

Norme per il commercio tramite mezzi di comunicazione a distanza (art. 5 ter)

Gli Stati Schengen provvedono affinché in caso di acquisizione e vendita di armi da fuoco, loro componenti essenziali o munizioni di tutte le categorie mediante «contratto a distanza»²⁷, vengano controllate l'identità e, ove richiesto, l'autorizzazione della persona acquirente. Tale controllo dev'essere effettuato da un armaiolo o intermediario in possesso di licenza o da un'autorità al più tardi al momento della consegna degli oggetti all'acquirente. Con questa norma s'intende fronteggiare il rischio costituito dal commercio anonimo tramite Internet, piccoli annunci, posta elettronica o telefono.

Disattivazione delle armi da fuoco (art. 10 ter)

La direttiva UE sulle armi 2017 sancisce i principi da rispettare per rendere definitivamente inutilizzabili le armi da fuoco (disattivazione). Tali norme si applicano tuttavia soltanto agli Stati che applicano già l'istituto della disattivazione. Ciononostante, non sussiste alcun obbligo di introdurre tale istituto nella legislazione nazionale.

3.7 Tracciabilità delle armi da fuoco

Per migliorare ulteriormente la tracciabilità delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali, la direttiva UE sulle armi 2017 prevede le tre nuove misure seguenti.

- Sono precisate le norme da rispettare in materia di marcatura. Quale novità, una marcatura unica, chiara e permanente deve essere apposta anche *su tutti i componenti essenziali* delle armi da fuoco, senza ritardo dopo la fabbricazione, prima dell'immissione sul mercato o subito dopo l'importazione (art. 4 par. 1). I componenti essenziali troppo piccoli per essere provvisti di marcatura completa, vanno contrassegnati almeno da un numero di serie o da un codice alfanumerico o digitale (art. 4 par. 2). Queste prescrizioni si applicano alle armi da fuoco di nuova produzione o di nuova importazione. La direttiva non prevede tuttavia una marcatura a posteriori delle armi da fuoco già in circolazione.
- Considerando la durezza delle armi da fuoco, viene estesa la *durata di conservazione dei dati* registrati nell'archivio computerizzato relativi alle armi da fuoco e ai loro detentori. Tali informazioni devono ora essere conservate negli archivi per un periodo di 30 anni dopo la distruzione delle armi

²⁷ Cfr. la definizione al n. 1.3.

da fuoco o di loro componenti essenziali. L'accesso ai dati va concesso alle autorità competenti (autorità di autorizzazione, autorità doganali) per un periodo di dieci anni e alle autorità di perseguimento penale per un periodo di 30 anni dopo la distruzione delle armi (art. 4 par. 4).

- Infine è *ampliato lo scambio d'informazioni* transfrontaliero. Oltre all'obbligo reciproco già vigente di informarsi sulle autorizzazioni concesse per il trasferimento definitivo di armi da fuoco verso un altro Stato Schengen e per l'acquisizione di armi da parte di persone domiciliate in un altro Stato Schengen, la direttiva ora stabilisce che gli Stati devono scambiarsi di principio anche le informazioni relative alle autorizzazioni di acquisizione rifiutate per determinati motivi. Nel caso concreto occorre scambiarsi le informazioni se un'autorizzazione è stata rifiutata per motivi di sicurezza connessi all'affidabilità della persona in questione. L'intero scambio d'informazioni deve avvenire per via elettronica e soltanto su richiesta. I dettagli tecnici e materiali di tale scambio d'informazioni non sono ancora definiti e devono essere stabiliti dalla Commissione europea in stretta collaborazione con gli Stati Schengen (art. 13 par. 4 e 5). Il pertinente atto sarà notificato alla Svizzera a tempo debito quale sviluppo dell'acquis di Schengen.

4 Trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulle armi)

4.1 Necessità di trasposizione e normativa proposta

Il filo conduttore della presente revisione della legge sulle armi (LArm) è costituito dalla necessità di trasporre in modo pragmatico le prescrizioni della direttiva UE sulle armi 2017. Ne consegue che l'attuale legislazione sarà preservata nella misura più ampia possibile e che saranno proposte soluzioni in grado di soddisfare sia i requisiti della direttiva sia le peculiarità nazionali nonché di limitare a un livello ragionevole gli oneri amministrativi.

Sulla base di tali principi, le proposte di modifica della legge sulle armi (D-LArm) si limitano esclusivamente agli ambiti che devono essere obbligatoriamente regolamentati ai fini dell'attuazione degli standard minimi della direttiva. Ogni ulteriore modifica di carattere materiale che vada oltre tali standard e che non debba essere imperativamente trasposta non è stata considerata dalla presente revisione. Nel complesso, la necessità di adeguamenti legislativi è limitata sostanzialmente ai seguenti aspetti²⁸:

- integrazione delle armi da fuoco semiautomatiche delle categorie A6–A8 nell'elenco delle armi da fuoco vietate (art. 5 D-LArm);
- condizioni per l'acquisto e il possesso (art. 28c–28e D-LArm) nonché conferma del legittimo possesso già in atto di questo tipo di armi (art. 31 cpv. 2^{bis} e 42b D-LArm);

²⁸ Per maggiori dettagli cfr. i commenti di cui al n. 4.2.

- modalità di acquisto e di possesso di caricatori ad alta capacità di colpi che sono compatibili con le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale (art. 4 cpv. 2^{bis}, 16a e 31 cpv. 1, 2, 2^{ter} e 3 D-LArm);
- prescrizioni in materia di contrassegno (art. 18a cpv. 1 D-LArm) e di modifica di armi da fuoco (art. 19 cpv. 1-3 D-LArm);
- introduzione di ulteriori obblighi di tenere la contabilità e di comunicazione per i commercianti di armi e gli intermediari in relazione alle transazioni da essi effettuate (art. 21 cpv. 1, 1^{bis} e 1^{ter} D-LArm);
- creazione delle basi giuridiche necessarie per lo scambio d'informazioni transfrontaliero (art. 32a cpv. 1, 32b cpv. 2 e 5 nonché 32c cpv. 3^{bis} e 6 D-LArm).

Per quanto attiene ai restanti ambiti normativi disciplinati dalla nuova direttiva UE sulle armi, non è invece *necessario modificare* le disposizioni della legge sulle armi già in vigore in Svizzera. Le pertinenti disposizioni risultano infatti già compatibili con i requisiti della direttiva. Di seguito sono riassunte le ragioni di tale compatibilità.

- *Abrogazione della categoria D (altre armi da fuoco)*: l'obbligo di trasferire le armi da fuoco della categoria D (altre armi da fuoco) nella categoria C (armi da fuoco soggette a dichiarazione) non è rilevante per la Svizzera. La legge sulle armi distingue infatti soltanto tre categorie di armi: armi vietate (art. 5 LArm), soggette ad autorizzazione (art. 8 LArm) e a dichiarazione (art. 10 e 11 LArm). Le armi da fuoco concretamente interessate dall'abrogazione della categoria D (armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia) sono assegnate a quest'ultima categoria.
- *Inclusione di oggetti che possono essere trasformati o riconvertiti in armi da fuoco*: secondo quanto sancito dalla direttiva, le armi da fuoco che sono state trasformate in armi per sparare cartucce a salve, sostanze irritanti, altre sostanze attive oppure munizioni pirotecniche o trasformate in armi da saluto o acustiche permangono nella loro categoria originaria (A9, B8 e C5). Tale prescrizione è già attuata nel diritto svizzero. Quest'ultimo statuisce infatti che ogni oggetto che possa essere modificato in un'arma da fuoco è considerato un'arma da fuoco (art. 4 cpv. 1 lett. a LArm). Inoltre, sancisce che le armi da fuoco, comprese quelle che sono state modificate o disattivate, permangono nella loro categoria originaria. Tale disposizione non si applica alle armi da fuoco che sono state modificate in un'arma da fuoco di categoria superiore. In tal caso, le armi sono infatti soggette alle disposizioni valide per la categoria superiore cui sono ora assegnate (cfr. commenti all'art. 19 D-LArm).
- *Disattivazione di armi da fuoco*: le prescrizioni in materia di disattivazione contenute nella direttiva UE sulle armi 2017 (art. 10 *ter*) non sono trasposte in quanto sono applicabili soltanto agli Stati che contemplano l'istituto della disattivazione. Il diritto svizzero vigente non prevede per contro alcuna procedura di disattivazione e non conferisce pertanto alle armi da fuoco disattivate alcuno status privilegiato nell'ambito del diritto in materia di armi: anche le armi rese inutilizzabili sono trattate, a prescindere dalla procedura

secondo cui sono state disattivate, a pieno titolo come armi da fuoco, ragion per cui permangono nella categoria di armi applicabile. Ne consegue che il diritto svizzero disciplina la materia in modo più rigoroso rispetto alla direttiva, la quale conferisce alle armi da fuoco disattivate delle categorie A e B uno status privilegiato, classificandole come armi da fuoco soggette a dichiarazione (categoria C6). Tale divergenza resta tuttavia ammissibile, visto che, come statuito dall'articolo 3 della direttiva, gli Stati sono autorizzati ad adottare disposizioni più rigorose rispetto a quelle minime fissate dalla stessa direttiva.

- *Riesame periodico delle condizioni per il rilascio di un'autorizzazione (categorie A e B)*: la direttiva prescrive che le autorizzazioni già rilasciate per le armi delle categorie A e B siano *riesaminate* periodicamente e che, se del caso, debbano essere revocate e le armi in questione ritirate. Il diritto svizzero contempla già tali disposizioni, il che rende superfluo un apposito disciplinamento nella legge sulle armi. Orbene, in Svizzera non è prevista una revoca formale delle autorizzazioni, in quanto queste ultime sono rilasciate soltanto ai fini dell'acquisto di un'arma da fuoco e non del loro possesso.²⁹ Tuttavia, in tale contesto a essere determinante non è tanto la natura formale della procedura di autorizzazione quanto il fatto che l'arma da fuoco possa essere o venga *sequestrata* laddove le condizioni per l'autorizzazione non siano più soddisfatte. Lo scopo precipuo del riesame periodico è infatti quello di evitare che una persona resti in possesso di un'arma nonostante siano sopraggiunti motivi di impedimento e la sicurezza non possa essere pertanto più garantita. L'articolo 31 LArm tiene pienamente conto di questo aspetto. In virtù di tale disposizione, le autorità competenti sono autorizzate a sequestrare un'arma da fuoco a una persona qualora sopravvenga un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm.³⁰ Non appare inoltre opportuno stabilire anche per la Svizzera un esame periodico da ripetere a intervalli non superiori a 5 anni, visto che le autorità cantonali competenti, in presenza di elementi concreti, eseguono già, nel quadro di un sistema di monitoraggio su base continua, le verifiche necessarie e che, come illustrato in precedenza, tale procedura è contemplata in modo esplicito dalla stessa direttiva³¹. La Confederazione può partire dal presupposto che le autorità cantonali competenti in materia di armi siano talmente interconnesse tra loro da disporre delle informazioni di polizia rilevanti in possesso dei Cantoni. In tale contesto è di fondamentale importanza che, con l'entrata in vigore della nuova legge del 17 giugno 2016 sul casellario giudiziale (LCa-

²⁹ Ai sensi dell'art. 12 LArm, il legittimo possesso scaturisce indirettamente dalla legittimità dell'acquisto, per il quale può essere necessaria un'autorizzazione (permesso d'acquisto di armi o autorizzazione eccezionale). Il diritto svizzero non prevede inoltre alcuna carta di detenzione di armi che, al pari di una licenza di circolazione, contenga informazioni sulla legittimazione al possesso delle armi ivi registrate.

³⁰ Conformemente a questa disposizione, sussiste un motivo d'impedimento quando la persona in questione non ha ancora raggiunto l'età minima di 18 anni (lett. a), è sotto curatela generale o è rappresentata da un mandatario designato con mandato precauzionale (lett. b), dà motivi di ritenere che esporrà a pericolo sé stessa o terzi (lett. c) o in ragione di determinati reati risulta iscritta nel casellario giudiziale (lett. d).

³¹ Cfr. n. 3.3.

Gi³², prevista per il 2020), a tali autorità cantonali possano essere comunicate le sentenze penali e i procedimenti penali pendenti che concernono persone in possesso di armi nel Cantone di domicilio in questione (art. 63 LCaGi).

- *Custodia sicura di armi da fuoco e munizioni*: l'articolo 26 LArm statuisce già che le armi e le munizioni debbano essere custodite con diligenza e non debbano essere accessibili a terzi non autorizzati. L'articolo 28 LArm stabilisce inoltre che durante il trasporto di armi da fuoco le armi e le munizioni debbano essere tenute separate. Il concetto di sicurezza, specificato all'articolo 5 *bis* della direttiva UE sulle armi 2017, trova pertanto sufficiente riscontro a livello legislativo.
- *Regole per il commercio tramite mezzi di comunicazione a distanza*: le prescrizioni in materia previste dalla direttiva (controllo da parte di un armaiolo, di un intermediario o di un'autorità pubblica dell'identità dell'acquirente e, ove richiesto, dell'autorizzazione al più tardi al momento della consegna) sono già ampiamente soddisfatte dal diritto vigente. L'articolo 8 capoverso 2 lettera a LArm in combinato disposto con l'articolo 15 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi (OArm)³³ prevede infatti che alla domanda per il rilascio di un permesso d'acquisto di armi indirizzata all'autorità competente occorra allegare una copia del passaporto o della carta d'identità in corso di validità. Per quanto concerne invece le autorizzazioni eccezionali rilasciate dai Cantoni (art. 5 cpv. 4 LArm) tale requisito non è precisato in modo altrettanto esplicito, sebbene risulti già ben consolidato nella prassi cantonale e si preveda di precisarne ulteriormente nell'ordinanza sulle armi. Nel caso delle armi soggette a dichiarazione spetta all'alienante verificare l'identità dell'acquirente sulla base di un documento ufficiale di legittimazione (art. 10a cpv. 1 LArm). Nel caso in cui la persona alienante sia un commerciante di armi, i requisiti della direttiva risulteranno soddisfatti. Per contro, persiste una lacuna nell'ambito dell'acquisto di armi tra privati. In questi casi, infatti, la verifica dell'identità non è eseguita preliminarmente da un commerciante di armi o da un'autorità. Tale divergenza è tuttavia ammissibile. È infatti sufficiente sanzionare per legge l'obbligo per l'alienante di trasmettere, in virtù dell'obbligo di comunicazione cui è comunque soggetto, una copia del documento di legittimazione dell'acquirente (cfr. commenti all'art. 11 D-LArm).

4.2 Commenti ai singoli articoli

Art. 4

L'*articolo 4* definisce le nozioni utilizzate nella legge sulle armi. Contiene, oltre alle definizioni relative alle armi, anche quelle concernenti gli accessori di armi nonché altre nozioni. Appare pertanto opportuno introdurre, al *capoverso 2^{bis}*, anche la definizione di caricatori ad alta capacità di colpi.

³² FF **2016** 4315

³³ RS **514.541**

Un caricatore presenta un'elevata capacità quando può contenere più di 20 cartucce, nel caso delle armi da fuoco corte, e più di 10 cartucce, nel caso delle armi da fuoco portatili. L'utilizzo di caricatori ad alta capacità di colpi assume tuttavia rilevanza soltanto se i caricatori sono impiegati su armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale (categoria A7) (cfr. commenti agli art. 15, 16a e 31 D-LArm). Diversamente, questo tipo di caricatori potrà continuare a essere acquistato singolarmente e utilizzato senza vincoli.

Con l'introduzione del nuovo *capoverso 2^{bis}* concernente i caricatori ad alta capacità di colpi, l'attuale *capoverso 2^{bis}*, contenente la definizione di «Stato Schengen», è trasferito, senza modifiche materiali, nel nuovo *capoverso 2^{ter}*.

Art. 5

Poiché, per ragioni di sistematica, gran parte del suo contenuto ha dovuto subire modifiche, il presente articolo è stato sottoposto a una revisione totale.

L'attuale articolo 5 LArm disciplina il possesso e le attività che sono vietate in relazione agli oggetti ivi elencati. Nel diritto vigente il divieto di possesso è limitato agli oggetti classificati come armi proibite della categoria A dalla direttiva UE sulle armi. Tali oggetti comprendono segnatamente le armi da fuoco per il tiro a raffica e i lanciagranate (cpv. 2 lett. a–c). Con l'inserimento nella categoria A di determinate armi da fuoco semiautomatiche (cfr. n. 3.2) è necessario estendere il divieto di possesso anche a queste armi da fuoco. Di conseguenza, occorre adeguare la sistematica dell'*articolo 5*, disciplinando al *capoverso 1* anche il divieto di possesso, quale regola generale, unitamente alle altre attività soggette a divieto. Oltre agli oggetti già contemplati quali le armi da fuoco per il tiro a raffica e gli ordigni militari per il lancio nonché le loro parti essenziali o costruite appositamente (*lett. a*), le armi da fuoco che simulano oggetti di uso corrente nonché le loro parti essenziali e i lanciagranate (*lett. e ed f*), il *capoverso 1* comprende ora anche le armi seguenti:

- Le armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche rientrano, in base alla direttiva UE sulle armi 2017, nella categoria A delle armi da fuoco proibite (categoria A6). Anche la vigente legislazione svizzera in materia di armi classifica attualmente queste armi come vietate, fatta eccezione solo per le armi da fuoco d'ordinanza svizzere per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche (fucili d'assalto 57 e 90) (cfr. attuali cpv. 1 lett. a e cpv. 6). Anche questo tipo di armi d'ordinanza saranno ora classificate come armi vietate, conformemente al nuovo *capoverso 1 lettera b*. L'attuale *capoverso 6* è di conseguenza stralciato.
- Il presente articolo deve inoltre contemplare anche le armi da fuoco che sono state inserite nella categoria A7 dalla direttiva UE sulle armi 2017. Si tratta nello specifico di armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi secondo l'*articolo 4 capoverso 2^{bis} D-LArm*. Queste armi sono ora menzionate nel *capoverso 1 lettera c*. Come già illustrato in precedenza, un caricatore è considerato ad alta capacità quando può contenere più di 20 cartucce, nel caso delle armi da fuoco corte (*lett. c n. 1*) e più di 10 cartucce, nel caso delle armi da fuoco portatili (*lett. c n. 2*). Le armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale dotate

di un caricatore che può contenere un numero di cartucce inferiore a 20, nel caso delle armi da fuoco corte, o a 10, nel caso delle armi da fuoco portatili, permangono invece nella categoria B delle armi soggette ad autorizzazione e possono quindi continuare a essere acquistate con un permesso d'acquisto di armi (art. 8 LArm).

La formulazione è stata semplificata rispetto all'avamprogetto. Nello specifico si tratta di una modifica di tipo prettamente redazionale. Le nuove definizioni contenute nell'articolo 5 capoverso 1 lettera c permettono di menzionare a livello di legge le nozioni di «armi da fuoco corte» e di «armi da fuoco portatili». Dette nozioni dovranno essere definite a livello di ordinanza. Nel *capoverso 1* occorre inoltre introdurre anche le *armi da fuoco lunghe semiautomatiche* (ovvero le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) *che, senza perdere funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm tramite un calcio pieghevole o telescopico o senza l'ausilio di attrezzi* (categoria A8). Tali armi sono ora disciplinate dalla lettera d.

Rispetto al testo dell'avamprogetto è stata aggiunta l'espressione «senza perdere funzionalità», al fine di evitare eventuali errori di interpretazione della disposizione. Quest'aggiunta specifica che le armi da fuoco portatili semiautomatiche che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore di 60 cm rientrano nella categoria delle armi vietate ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettera d se la riduzione della loro lunghezza non comporta una perdita della loro funzionalità.

Il *capoverso 2* definisce ora, alle *lettere a–d*, le armi bianche che non sono contemplate dalla direttiva UE sulle armi e che non sono soggette a un divieto di possesso. Rientrano in tale tipologia di armi, come finora, coltelli e pugnali (*lett. a*), dispositivi contundenti e da lancio (*lett. b*), dispositivi che producono un elettrochoc (*lett. c*) e accessori di armi (*lett. d*).

Per motivi di sistematica, il contenuto dell'attuale capoverso 3 è scisso in tre capoversi: il nuovo *capoverso 3* disciplina ora il divieto di sparare con le armi da fuoco per il tiro a raffica e gli ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente; i nuovi *capoversi 4* e *5* regolamentano invece rispettivamente il tiro in luoghi accessibili e non accessibili al pubblico.

In virtù della scissione del capoverso 3, gli attuali capoversi 4 e 5 diventano rispettivamente i nuovi *capoversi 5* e *6*.

Art. 11

Ai fini dell'alienazione di un'arma, l'identità dell'acquirente è verificata dall'autorità competente nel quadro della rispettiva procedura di autorizzazione oppure è accertata *preliminarmente* dal commerciante di armi, qualora l'acquisto venga effettuato presso quest'ultimo (cfr. n. 4.1 *in fine*). Questa regola si applica a prescindere che la transazione venga condotta fisicamente o a distanza (commercio elettronico ecc.). Una lacuna esiste esclusivamente nel caso di vendita tra privati di armi da fuoco soggette a dichiarazione. In tal caso occorre infatti garantire che l'identità dell'acquirente possa essere verificata da parte di un'autorità. Secondo la

nuova disposizione, il contratto d'acquisto scritto dovrà pertanto includere, in luogo dell'indicazione del tipo e del numero del documento ufficiale di legittimazione, una copia del documento di legittimazione. I dati contenuti in questi documenti rendono infatti più agevole l'identificazione *a posteriori* degli acquirenti da parte delle autorità cantonali. Se a essere alienata è un'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 10 LArm, la persona alienante conformemente al *capoverso 3* dovrà quindi presentare, insieme alla copia del contratto, anche una copia del documento di legittimazione dell'acquirente.

Art. 15 e 16a

Occorre disciplinare anche l'acquisto e il possesso di grossi caricatori ad alta capacità di colpi (art. 4 cpv. 2^{bis}). Questi oggetti non devono sottostare alla stessa procedura prevista per l'acquisto di armi e di parti essenziali di armi. Il loro acquisto non deve essere pertanto assoggettato all'ottenimento di un permesso d'acquisto di armi o di un'autorizzazione eccezionale. È infatti sufficiente subordinare l'acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi all'adempimento delle condizioni materiali per l'acquisto dell'arma corrispondente, analogamente a quanto già previsto in caso di acquisto di munizioni ed elementi di munizioni. È pertanto opportuno che l'acquisto e il possesso di tali oggetti sia integrato nel capitolo «Acquisto e possesso di munizioni ed elementi di munizioni» e che il titolo di quest'ultimo comprenda anche la nozione di «caricatori ad alta capacità di colpi».

L'articolo 15 capoverso 1 disciplina ora, oltre all'acquisto di munizioni, anche l'acquisto di caricatori ad alta capacità di colpi. Questo tipo di caricatori può essere acquistato soltanto da persone che sono legittimate all'acquisto dell'arma corrispondente (ovvero di armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c). Conseguentemente, nell'*articolo 16a* viene stabilito che è legittimato al possesso di un caricatore ad alta capacità di colpi soltanto chi lo ha acquistato legalmente.

Si prevede inoltre di inserire nell'ordinanza sulle armi l'obbligo per chi aliena caricatori ad alta capacità di colpi di accertare, facendosi mostrare l'autorizzazione eccezionale, la conferma del legittimo possesso (cfr. art. 42b D-LArm) o il libretto di servizio, che la persona che intende acquistare il caricatore sia legittimata al possesso dell'arma corrispondente.

Rubrica dell'art. 16

La rubrica dell'articolo 16 deve essere precisata, specificando che l'articolo disciplina l'acquisto di munizioni in occasione di manifestazioni di tiro.

Art. 18a

L'articolo 4 paragrafo 1 della direttiva UE sulle armi 2017 estende l'obbligo di marcatura anche ai componenti essenziali. L'attuale articolo 18a capoverso 1 LArm prevede ugualmente l'obbligo di contrassegnare singolarmente le parti essenziali. Tuttavia, stabilisce che, nel caso di armi da fuoco assemblate, è sufficiente contras-

segnarne una parte essenziale. Per tale ragione, occorre ora precisare al *capoverso 1* che tutte le parti essenziali di arma devono essere contrassegnate singolarmente e distintamente.

Art. 19

Poiché una parte preponderante del suo contenuto ha subito modifiche, il presente articolo è stato sottoposto a una revisione totale.

L'attuale direttiva UE sulle armi prevede già di classificare come armi da fuoco gli oggetti che possono essere modificati in armi da fuoco (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. a LArm). La direttiva UE sulle armi 2017 specifica ora che un oggetto è considerato idoneo a essere trasformato se le sue caratteristiche di fabbricazione o il materiale utilizzato per fabbricarlo si prestano a tal fine. La Commissione è tenuta ad adottare le pertinenti specifiche tecniche. Conseguentemente un'arma da fuoco va eventualmente assegnata a una categoria superiore qualora a seguito della sua modifica presenti le stesse funzionalità delle armi da fuoco classificate nella categoria in questione. Viceversa, permarrà nella categoria originaria se è stata trasformata in un'arma da fuoco di categoria inferiore o se non risulta più idonea a sparare.

Il presente articolo disciplina la modifica a titolo non professionale di armi in armi vietate ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LArm. In ragione della nuova sistematica dell'articolo 5, nel *capoverso 1* occorre ora aggiungere anche un rinvio al capoverso 2 dell'articolo 5, che disciplina anch'esso le armi vietate. Inoltre, poiché in linea di principio possono essere modificati in armi vietate anche altri tipi di oggetti diversi dalle armi, l'espressione «modifica di armi» è sostituita con «modifica di oggetti».

Al pari della modifica di oggetti in armi vietate occorre disciplinare anche le ulteriori possibili modifiche. È il caso della modifica di oggetti in armi soggette a dichiarazione ai sensi dell'articolo 10 LArm o in armi soggette ad autorizzazione (art. 8 LArm). Questa nuova disposizione è introdotta nel nuovo *capoverso 2*. Lo scopo non è di vietare di principio questo tipo di modifiche, bensì di garantire che la modifica non abbia come fine ultimo quello di eludere le condizioni che sarebbero invece applicabili in caso di acquisto di questo tipo di armi da fuoco. Alla modifica di cui al nuovo *capoverso 2* si applicano pertanto per analogia le pertinenti disposizioni previste in caso di acquisto (art. 8, 9, 9b cpv. 3, 9c, 10, 11 cpv. 3 e 5 nonché art. 12 LArm). Per tale ragione, in caso di modifica in un'arma soggetta ad autorizzazione, la persona interessata è tenuta a richiedere preventivamente presso l'ufficio delle armi del Cantone di domicilio un permesso d'acquisto di armi. Se l'oggetto è modificato invece in un'arma soggetta a dichiarazione, la persona che effettua la modifica è tenuta a comunicarlo all'ufficio cantonale di comunicazione entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Gli attuali capoversi 2 e 3 diventano i *capoversi 3 e 4* senza subire modifiche materiali.

Art. 21

Conformemente alla direttiva UE sulle armi 2017, gli Stati Schengen devono provvedere affinché gli armaioli e gli intermediari segnalino senza indebito ritardo alle

autorità nazionali competenti le operazioni riguardanti le armi da fuoco o i componenti essenziali. Successivamente occorre aggiornare i registri (art. 4 par. 4 della direttiva).

La trasposizione di tale disposizione è attuata nell'*articolo 21*. Questo articolo, che attualmente sancisce esclusivamente gli obblighi di contabilità per i titolari di una patente di commercio di armi, ora regola pertanto anche l'obbligo di comunicazione all'ufficio cantonale delle armi del Cantone di domicilio. La *rubrica* dell'articolo deve quindi essere integrata in tal senso («Contabilità e obbligo di comunicazione»).

Al *capoverso 1* gli obblighi di contabilità sono ora estesi anche ai caricatori ad alta capacità di colpi. In virtù di questo nuovo obbligo occorrerà registrare tutte le informazioni disponibili, segnatamente la quantità di caricatori ad alta capacità di colpi fabbricati, acquistati e alienati e le generalità del fornitore e dell'acquirente.

Al *capoverso 1^{bis}* viene introdotto l'obbligo di comunicazione all'ufficio cantonale delle armi. Tale obbligo riguarda, oltre all'acquisto, alla vendita e a ogni altro commercio, anche transazioni quali l'introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero sulla base di un'autorizzazione specifica ai sensi dell'articolo 24a o di un'autorizzazione generale per armi, parti di armi e munizioni ai sensi dell'articolo 24c. La comunicazione deve essere trasmessa soltanto nel caso in cui l'acquirente sia domiciliato in Svizzera. Il termine per la trasmissione è fissato a 20 giorni.

Poiché la comunicazione agli uffici cantonali delle armi deve avvenire per via elettronica, è necessario elaborare una soluzione uniforme e appropriata che consenta di agevolare il lavoro dei commercianti di armi operanti in tutta la Svizzera e permetta al contempo ai Cantoni di trasferire in modo efficace nei loro sistemi i dati pervenuti. In collaborazione con i servizi cantonali competenti occorre adottare la migliore soluzione possibile (p. es. modulo web). La nuova soluzione dovrà essere inoltre regolamentata a livello di ordinanza. Si potrebbe ipotizzare il ricorso al sistema d'informazione armonizzato ai sensi dell'articolo 32a capoverso 3 LArm o un ampliamento da parte di determinati Cantoni dei propri sportelli online e-Police, utilizzati già attualmente in relazione all'acquisto di armi. Laddove necessario, la Confederazione sosterrà i lavori dei Cantoni mettendo a disposizione la propria competenza specialistica e contribuirà, se del caso, ai costi. Nel quadro dell'esecuzione della legislazione sulle armi, la Confederazione è interessata alle informazioni che riguardano le transazioni relative alle armi da fuoco. Per la Confederazione risultano particolarmente importanti, ai fini dell'adempimento dei propri compiti, le informazioni sulle armi da fuoco che sono state introdotte nel Paese sulla base delle autorizzazioni specifiche e generali da essa rilasciate.

La direttiva UE sulle armi 2017 stabilisce inoltre che gli armaioli e gli intermediari possono rifiutare di portare a termine una transazione relativa all'acquisizione dell'insieme della cartuccia della munizione o dei suoi componenti nel caso in cui abbiano ragionevoli motivi di ritenere l'operazione sospetta, a causa della sua natura o portata (art. 10 par. 2 della direttiva). In caso di rifiuto, essi sono tenuti a segnalare tali tentativi di transazione all'autorità competente. Il nuovo *capoverso 1^{er}* tiene

conto di tale disposizione. Esso introduce unicamente l'obbligo per i Cantoni di designare un'autorità incaricata della ricezione delle segnalazioni di transazioni sospette. La possibilità di rifiutare una transazione è infatti già contemplata dal Codice delle obbligazioni³⁴.

Titolo prima dell'art. 28b

L'attuale capitolo 7 contiene disposizioni relative ad «autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti». Poiché ora sono richieste ulteriori tipologie di autorizzazioni eccezionali per l'acquisto di armi vietate, è opportuno che tali autorizzazioni siano disciplinate separatamente nella *sezione 1*. Per tale ragione occorre introdurre tale titolo prima dell'articolo 28b.

Art. 28b

Il nuovo tenore riprende in gran parte il contenuto materiale del vigente articolo 28b. L'unica novità riguarda il suo campo d'applicazione, che viene ora ristretto esclusivamente alle armi bianche e agli accessori di armi secondo l'articolo 5 capoverso 2. Tali oggetti non sono pertanto interessati da alcuna modifica sul piano giuridico. Le disposizioni applicabili alle armi da fuoco sono invece ora contenute negli articoli 28c–28e D-LArm.

Art. 28c

Il presente articolo disciplina le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per le armi da fuoco e le parti essenziali e appositamente costruite secondo l'articolo 5 capoverso 1 LArm. In virtù del *capoverso 1*, le autorizzazioni eccezionali possono continuare a essere rilasciate se vi sono motivi validi, non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 e sono adempite le condizioni specifiche previste dalla legge.

In linea con quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva UE sulle armi 2017, il *capoverso 2* definisce cosa s'intende per motivi validi, ovvero le esigenze professionali, che comprendono in particolare l'adempimento di compiti di protezione (*lett. a*), il tiro sportivo (*lett. b*), il collezionismo (*lett. c*), le esigenze di difesa nazionale (*lett. d*) o i fini d'istruzione, culturali, storici e di ricerca (*lett. e*).

Il *capoverso 3* definisce le condizioni per il rilascio di autorizzazioni eccezionali per il tiro con armi da fuoco per il tiro a raffica e con ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente nonché per il tiro in luoghi accessibili al pubblico (cfr. art. 5 cpv. 4 e 5 D-LArm). Tale norma non è nuova, in quanto era già contenuta in modo implicito nell'attuale articolo 28b LArm. Analogamente all'attuale disposizione, le pertinenti autorizzazioni eccezionali possono essere rilasciate se nei confronti della persona in questione non sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm. Il *capoverso 3* precisa inoltre che la sicurezza deve essere garantita da misure appropriate al fine di evitare

³⁴ RS 220

che il tiro possa provocare il ferimento di terze persone o il danneggiamento o la distruzione di proprietà altrui.

Art. 28d

L'*articolo 28d* definisce le condizioni specifiche da osservare ai fini del rilascio di autorizzazioni eccezionali ai tiratori sportivi, andando a precisare l'articolo 28c capoverso 2 lettera b. In conformità a quanto prescritto dalla direttiva UE sulle armi 2017 (art. 6 par. 6), il *capoverso 1* statuisce che le autorizzazioni eccezionali per l'acquisto, il possesso, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero possono essere rilasciate ai tiratori sportivi soltanto per le armi da fuoco ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c (categorie A6 e A7).

Limitando il rilascio di autorizzazioni eccezionali agli oggetti che sono effettivamente necessari per il tiro sportivo, s'intendono recepire le condizioni poste dalla direttiva UE sulle armi 2017, secondo cui l'arma da fuoco in questione deve essere conforme alle specifiche richieste per una disciplina di tiro riconosciuta da una federazione sportiva internazionale di tiro riconosciuta ufficialmente.

Il *capoverso 2* intende garantire che le autorizzazioni eccezionali vengano rilasciate soltanto ai tiratori sportivi che praticano effettivamente tale disciplina. Per ottenere un'autorizzazione eccezionale è sufficiente fornire prova della propria appartenenza a una società di tiro. Tuttavia non sussiste alcun obbligo in tal senso. In alternativa, i tiratori sportivi hanno infatti anche la possibilità di dimostrare in altro modo, ad esempio mediante un certificato che attesti la frequenza regolare di un poligono di tiro privato, di praticare con regolarità il tiro sportivo. Tale prova dev'essere fornita all'ufficio delle armi del Cantone di domicilio nell'ambito della domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale.

La prova dell'appartenenza a una società di tiro o della pratica regolare del tiro sportivo, oltre ai fini dell'ottenimento di un'autorizzazione eccezionale, dovrà essere fornita nuovamente anche a distanza di cinque e dieci anni (*cpv. 3*). Occorrerà definire a livello d'ordinanza cosa s'intende per «praticare con regolarità il tiro sportivo». Il nostro Collegio si ispirerà a tal fine alle pertinenti disposizioni concernenti la cessione in proprietà dell'arma d'ordinanza.

Il *capoverso 4* esenta i militari, che in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari hanno ricevuto in proprietà la loro arma d'ordinanza, sia dalla prova dell'appartenenza a una società di tiro (*cpv. 2*) sia dalla prova della pratica regolare del tiro sportivo (*cpv. 3*). Tale esenzione è giustificata dal fatto che il diritto militare prevede già, come condizione per la consegna della vecchia arma d'ordinanza, l'obbligo di comprovare che il tiro venga praticato attivamente. È pertanto superfluo richiedere nuovamente di fornire tale prova ai fini del rilascio di un'autorizzazione eccezionale. Conformemente all'articolo 11 dell'ordinanza del 5 dicembre 2003³⁵ sull'equipaggiamento personale dei militari, i militari interessati devono infatti fornire prova che negli ultimi tre anni hanno effettuato due volte il programma obbligatorio a 300 m e due volte il tiro in campagna a 300 m e che li abbiano fatti iscrivere nel libretto di tiro o nel libretto delle prestazioni militari.

Art. 28e

La presente disposizione disciplina le condizioni specifiche che i collezionisti e i musei sono tenuti a soddisfare (cfr. art. 28c cpv. 2 lett. c). In virtù del *capoverso 1*, possono essere rilasciate autorizzazioni eccezionali per tutti i tipi di armi da fuoco di cui all'articolo 5 capoverso 1 LArm. Poiché una collezione può racchiudere un numero elevato di armi da fuoco, l'aspetto della sicurezza riveste in questo ambito un'importanza fondamentale. Per tale ragione, ai fini dell'ottenimento di un'autorizzazione eccezionale i collezionisti e i musei sono chiamati a presentare all'ufficio cantonale delle armi un piano di sicurezza in cui sono illustrate le misure da essi adottate per garantire la custodia in sicurezza della collezione. L'ufficio cantonale delle armi deve in seguito verificare l'adeguatezza di tali misure. In conformità dell'articolo 26 LArm occorre in particolare garantire che le armi da fuoco non possano essere accessibili a terzi non autorizzati.

Conformemente al *capoverso 2*, i collezionisti e i musei sono tenuti a indicare in una lista, costantemente aggiornata, le armi da fuoco ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 che si trovano in loro possesso. Ogni nuovo acquisto di un'arma da fuoco ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 dovrà essere pertanto integrato tempestivamente in tale lista. La lista intende infine fornire, in tempi rapidi e in ogni momento, agli uffici cantonali delle armi che ne abbiano fatto richiesta una panoramica delle armi da fuoco vietate in possesso di collezionisti e musei.

Art. 31

L'articolo 5 paragrafo 3 della direttiva UE sulle armi 2017 statuisce che i caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente debbano essere confiscati se il possessore è sprovvisto di un'autorizzazione eccezionale (art. 6 della direttiva) o di una conferma del legittimo possesso anteriore dell'arma da fuoco vietata in questione (art. 7 par. 4 *bis* della direttiva). Tali disposizioni devono essere ora trasposte nel presente articolo, il quale disciplina le condizioni e le procedure relative al sequestro e alla confisca definitiva. Nel *capoverso 1* viene aggiunta la *lettera f* che prevede il sequestro dei caricatori ad alta capacità di colpi e dell'arma da fuoco corrispondente nel caso in cui la persona in questione non sia legittimata all'acquisto o al possesso di tali oggetti, ovvero sia sprovvista dell'autorizzazione cantonale eccezionale (art. 5 cpv. 6 LArm) o di una conferma ai sensi dell'articolo 42b D-LArm. Nel caso in cui non occorra richiedere una conferma del legittimo possesso (cfr. commenti all'art. 42b), è sufficiente la prova che l'arma da fuoco in questione sia registrata nel registro cantonale delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm) o nel libretto di servizio.

Anche il *capoverso 2*, che disciplina la restituzione ai legittimi proprietari di oggetti sequestrati, deve ora contemplare la possibilità del sequestro di caricatori ad alta capacità di colpi.

Il *capoverso 2^{bis}* prevede per i possessori di armi da fuoco vietate ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere b–d, che siano ancora sprovvisti della necessaria autorizzazione eccezionale o della conferma ai sensi dell'articolo 42b D-LArm, la possibilità di presentare una domanda di rilascio di un'autorizzazione cantonale eccezionale (art. 5 cpv. 6 in combinato disposto con gli art. 28c–28e LArm). Tale

possibilità deve essere concessa anche ai tiratori sportivi che non hanno fornito (entro il termine previsto) la prova di praticare con regolarità il tiro sportivo (art. 28d cpv. 3). L'inosservanza di tale requisito comporta il sequestro dell'arma e l'apertura di un procedimento penale per possesso illegittimo (art. 33 cpv. 1 lett. a LArm). Tuttavia, poiché il detentore aveva acquistato a suo tempo l'arma da fuoco legalmente, appare opportuno offrirgli la possibilità di presentare una domanda di rilascio di un'autorizzazione cantonale eccezionale. Egli dispone a tal fine di un termine di tre mesi. Entro questo termine, ha in alternativa la possibilità di alienare l'arma in questione a una persona legittimata che sia in possesso della necessaria autorizzazione eccezionale.

Il *capoverso 2^{ter}* estende anche ai casi di sequestro di caricatori ad alta capacità di colpi e delle armi da fuoco corrispondenti la possibilità di richiedere un'autorizzazione eccezionale o di alienare gli oggetti a una persona legittimata. Anche in questo caso è previsto un termine massimo di tre mesi.

Se la domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale non è stata inoltrata (entro i termini previsti) o è stata respinta e l'arma da fuoco non è stata alienata a una persona legittimata, gli oggetti in questione dovranno essere confiscati definitivamente conformemente al *capoverso 3 lettera c*.

Art. 32a cpv. 1, 32b cpv. 2 e 32c cpv. 3^{bis} e 6

Conformemente all'articolo 13 paragrafo 4 della direttiva UE sulle armi 2017, lo scambio d'informazioni transfrontaliero mediante assistenza amministrativa è esteso anche ai casi in cui il rilascio di un'autorizzazione per l'acquisto di un'arma da fuoco sia rifiutato per motivi di sicurezza legati all'affidabilità della persona interessata. La direttiva stabilisce inoltre che tutti gli scambi d'informazioni debbano avvenire con mezzi elettronici. La Commissione europea deve prevedere a tal fine un apposito sistema. Le norme dettagliate che definiscono portata e modalità dello scambio d'informazioni saranno stabilite dalla Commissione europea all'interno di un atto di esecuzione, che sarà emanato con il coinvolgimento anche degli Stati Schengen. Il pertinente atto di esecuzione sarà presumibilmente adottato entro settembre 2018. Esso sarà notificato separatamente a tempo debito alla Svizzera in quanto sviluppo dell'acquis di Schengen da recepire.

Sebbene non siano state ancora stabilite le modalità precise secondo cui dovrà avvenire lo scambio d'informazioni e non siano stati ancora definiti i dati che dovranno essere comunicati agli altri Stati Schengen in caso di rifiuto di autorizzazioni per l'acquisto di armi da fuoco, è possibile procedere già adesso alla creazione delle necessarie basi legali.

Il vigente diritto prevede già che le informazioni concernenti il rifiuto di autorizzazioni in Svizzera siano registrate nella piattaforma d'informazione ARMADA (banca dati DEBBWA). Questa banca dati è gestita già attualmente dall'Ufficio centrale Armi, che funge inoltre da servizio centrale di ricezione e comunicazione per lo scambio d'informazioni con gli altri Stati Schengen (art. 31c cpv. 2 lett. c LArm). Tuttavia, poiché in futuro nella banca dati DEBBWA saranno registrate anche le informazioni inerenti alle autorizzazioni rifiutate trasmesse alla Svizzera da altri Stati Schengen, è necessario adeguare il nome della banca dati all'*articolo 32a*

capoverso 1 lettera c LArm mediante l'aggiunta dell'espressione «comunicazioni provenienti dagli Stati Schengen concernenti il rifiuto di autorizzazioni per l'acquisto di armi da fuoco per motivi di sicurezza legati all'affidabilità della persona interessata».

L'articolo 32b definisce il contenuto dei singoli sistemi d'informazione facenti parte della piattaforma d'informazione ARMADA. Il *capoverso 2* disciplina i dati contenuti nella DEBBWA. In questa disposizione occorre precisare che nella banca dati debbano essere registrate anche le circostanze che hanno portato alla revoca o al rifiuto di un'autorizzazione (*lett. b*). Questa aggiunta è fondamentale in quanto sono proprio queste circostanze che consentono di concludere se e quali verifiche supplementari debbano essere svolte nonché di comprendere, in caso di informazioni provenienti da altri Stati Schengen, se esse avrebbero condotto al rifiuto dell'autorizzazione anche in virtù del diritto svizzero. Con la registrazione in ARMADA delle informazioni trasmesse da altri Stati Schengen, queste ultime sono ora a disposizione dei servizi autorizzati all'accesso ai sensi dell'articolo 32c capoversi 1–3 LArm.

All'*articolo 32c capoverso 3^{bis}* occorre inoltre regolamentare lo scambio di informazioni sulle autorizzazioni rifiutate (art. 13 par. 4 della direttiva) che la Svizzera è tenuta a trasmettere agli altri Stati Schengen. Se riceve richieste in tal senso da parte di altri Stati Schengen, l'Ufficio centrale Armi consulta la banca dati DEBBWA ed esegue eventualmente ulteriori accertamenti presso il Cantone di domicilio della persona in questione, inoltrando in seguito le pertinenti informazioni allo Stato Schengen richiedente. Questo scambio dovrebbe avvenire, se necessario, in maniera automatizzata. È infine necessario che tali informazioni possano essere registrate anche negli altri Stati Schengen.

Nel frattempo sono proseguite le attività del gruppo di lavoro della Commissione finalizzate all'emanazione di un atto delegato concernente lo scambio d'informazioni tra gli Stati Schengen (art. 13 par. 5 della direttiva). Le informazioni sull'introduzione definitiva di armi da fuoco in altri Stati Schengen dovranno essere trasmesse per via elettronica per mezzo di una procedura automatizzata. Queste informazioni sono di importanza fondamentale per i Paesi di destinazione quali la Svizzera, in quanto permettono di evitare che le persone per le quali sussistono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm siano in possesso di armi. Occorre pertanto adeguare in tal senso il *capoverso 6*, precisando che i dati della DEWS possono essere comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata per mezzo di una *procedura automatizzata*.

Art. 32b cpv. 5

Il *capoverso 5* del presente articolo definisce le informazioni che devono essere introdotte nei registri cantonali delle armi (art. 32a cpv. 2 LArm) al momento della registrazione delle armi da fuoco. Poiché la direttiva UE sulle armi 2017 stabilisce che i dati registrati debbano essere conservati per un periodo di almeno 30 anni dopo la distruzione dell'arma, occorre ora iscrivere nei registri cantonali anche la data dell'eventuale distruzione (*lett. b*). La durata di conservazione sarà stabilita dal

Consiglio federale nell'ordinanza sulle armi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 32c capoverso 8 LArm.

Art. 42b

L'articolo 7 paragrafo 4 *bis* della direttiva UE sulle armi 2017 statuisce che il legittimo possesso di armi da fuoco soggette ad autorizzazione finora appartenenti alla categoria B e rientranti ora nelle categorie A6–A8 delle armi proibite, possa essere confermato conformemente alle attuali condizioni. Tale conferma è possibile soltanto se le armi da fuoco erano state originariamente acquistate e registrate in modo legittimo. La possibilità di confermare il possesso avvenuto secondo il diritto anteriore è prevista dall'articolo 42b D-LArm.

Dal 12 dicembre 2008 il diritto svizzero impone un obbligo di registrazione di carattere generale per l'acquisto di armi da fuoco. Per determinate armi da fuoco erano stati in particolare previsti degli obblighi di registrazione a posteriori³⁶. Ciononostante si presume che le armi da fuoco ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere b–d LArm, corrispondenti alle categorie A6–A8 della direttiva UE sulle armi 2017, siano iscritte nei registri cantonali delle armi soltanto a partire dal 12 dicembre 2008.

Il *capoverso 1* della nuova disposizione transitoria stabilisce che il legittimo possesso di armi da fuoco ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 lettere b–d LArm possa essere confermato. Il termine di due anni a tal fine previsto dall'avamprogetto è stato esteso a tre anni. Nel quadro della consultazione numerosi Cantoni, in quanto autorità preposte all'esecuzione della legge sulle armi, avevano infatti criticato gli oneri eccessivi connessi all'obbligo di conferma. L'estensione del termine da due a tre anni permette ora di ripartire meglio tali oneri. La conferma deve essere rilasciata dall'autorità competente del Cantone di domicilio della persona in questione. Nell'ambito di questa procedura di conferma nel registro cantonale delle armi sono registrate le informazioni sull'arma da fuoco e sul suo proprietario.

Conformemente al *capoverso 2* sono previste esenzioni dall'obbligo di conferma in due casi, ovvero per:

- le armi da fuoco che figurano già nel registro cantonale delle armi, in quanto il loro possesso è considerato *eo ipso* legittimo anche a posteriori (*lett. a*);
- le armi d'ordinanza cedute in proprietà in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari direttamente da parte dell'amministrazione militare (*lett. b*). Infatti, sebbene tali armi siano registrate in modo sistematico nel sistema d'informazione dell'esercito soltanto a partire dal 1991, anche le cessioni anteriori a tale data possono essere rintracciate e documentate in ogni momento, semplicemente consultando i libretti di servizio. Anche per quanto concerne questo tipo di armi, si parte pertanto dal presupposto che il loro possesso sia legittimo.

Non può invece più beneficiare dell'esenzione di cui al *capoverso 2 lettera b* chi abbia acquistato la vecchia arma dell'esercito da una terza persona, e

³⁶ Cfr. art. 42 cpv. 3 e 42a LArm.

quindi non direttamente dall'amministrazione militare. In tali casi l'arma sarà pertanto soggetta all'obbligo di conferma ai sensi del *capoverso 1*, a meno che non figuri già nel registro cantonale delle armi.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

Attualmente l'UE sta ancora elaborando le modalità secondo cui trasporre a livello tecnico lo scambio d'informazioni tra gli Stati Schengen previsto dall'articolo 32a. Considerato lo stato attuale dei lavori è tuttavia probabile che la Confederazione (DFGP/fedpol) sarà tenuta a realizzare un collegamento a un sistema dell'UE. A tal fine andranno sostenuti costi di investimento di circa 350 000 franchi per gli anni 2019 e 2020 nonché, a partire dal 2020, spese d'esercizio di circa 40 000 franchi all'anno. Per una stima affidabile delle ripercussioni finanziarie occorrerà tuttavia attendere che venga reso noto il contenuto del pertinente atto di esecuzione della Commissione, che costituirà, a sua volta, uno sviluppo dell'acquis di Schengen (cfr. sopra n. 1.4 e 4.2). Le informazioni in merito all'assunzione dei costi saranno comunicate pertanto soltanto al momento del recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen. Come già illustrato nel commento all'articolo 21 D-LArm, i commercianti di armi sono tenuti a comunicare in particolare anche le informazioni sulle armi da fuoco introdotte sul territorio svizzero. Allo scopo di poter fornire ai commercianti di armi una forma di comunicazione uniforme occorrerà elaborare insieme ai Cantoni una soluzione che sarà cofinanziata dalla Confederazione. Al momento non è possibile quantificare l'entità di questa partecipazione finanziaria. I Cantoni dovranno prima concordare la soluzione che ritengono più appropriata. Non sono previste ripercussioni sul personale.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni applicano la legge sulle armi conformemente all'articolo 38 LArm. Gli uffici cantonali delle armi dovranno confermare il legittimo possesso delle armi da fuoco che in futuro saranno classificate nella categoria delle armi vietate (cfr. commento all'art. 42b D-LArm). Considerando le deroghe previste all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 42b cpv. 2 D-LArm), il numero delle conferme da emettere dovrebbe essere contenuto. Il rilascio di autorizzazioni eccezionali per le nuove acquisizioni di armi vietate (rispetto al precedente rilascio di permessi d'acquisto) sarà inoltre più dispendioso per gli uffici cantonali delle armi poiché i tiratori sportivi, i musei e i collezionisti saranno chiamati a fornire documenti di prova aggiuntivi. L'esame di queste documentazioni è suscettibile di protrarre la procedura per il rilascio di autorizzazioni eccezionali. I Cantoni dovranno inoltre creare i presupposti per ricevere le segnalazioni sulle transazioni da parte dei commercianti di armi e degli intermediari ai sensi dell'articolo 21 capoverso 1^{bis} D-LArm e per registrarle nei sistemi d'informazione cantonali al fine di garantire la tracciabilità del percorso

di un'arma da fuoco. Occorrerà quindi adeguare i sistemi d'informazione cantonali e il sistema d'informazione armonizzato di cui all'articolo 32a capoverso 3 LArm. Anche l'estensione della durata di conservazione dei dati fino a 30 anni dopo la distruzione dell'arma da fuoco prevista dalla direttiva UE sulle armi 2017, richiederà modifiche nei sistemi d'informazione cantonali. Ad oggi non è possibile determinare l'entità di questi costi. Una stima in tal senso dovrà essere elaborata insieme ai Cantoni.

Una volta entrate in vigore, le nuove disposizioni genereranno, almeno temporaneamente, un aumento dell'onere in termini di personale presso le autorità d'esecuzione cantonali per quanto concerne il rilascio delle conferme di cui all'articolo 42b D-LArm.

I Cantoni, nei pareri formulati nell'ambito della consultazione, hanno stimato che le modifiche proposte dovrebbero comportare per gli uffici cantonali delle armi oneri aggiuntivi in termini di personale pari a una percentuale di impiego compresa tra il 25 e il 500 per cento.

5.3 Ripercussioni per l'economia, la società e l'ambiente

I titolari di una patente di commercio di armi saranno soggetti a obblighi di contabilità più estesi poiché dovranno registrare anche le transazioni relative ai caricatori ad alta capacità di colpi (cfr. commento all'art. 21 D-LArm). Inoltre saranno soggetti a un nuovo obbligo di comunicare, entro 20 giorni, agli uffici cantonali delle armi le transazioni effettuate se l'acquirente è domiciliato in Svizzera (cfr. commento all'art. 21 D-LArm). Questi obblighi aggiuntivi non dovrebbero tuttavia ripercuotersi sull'economia.

Poiché è stato deciso di non vincolare l'acquisto e il possesso di armi delle categorie A6 e A7 da parte di tiratori sportivi esclusivamente alla prova dell'appartenenza del tiratore a una società di tiro, non si prevedono ripercussioni dirette sulla società.

Le modifiche di legge non comportano, infine, neanche ripercussioni per l'ambiente.

6 Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

6.1 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente disegno non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016³⁷ sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 2016³⁸ sul programma di legislatura 2015–2019. Come menzionato al numero 2.1, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni per l'intera procedura di recepimento. Al momento dell'approvazione del programma di legislatura il contenuto di questo sviluppo non era ancora noto.

³⁷ FF 2016 909

³⁸ FF 2016 4605

6.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Il presente disegno non è parte integrante di una strategia adottata dal Consiglio federale.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

La costituzionalità del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE relativo al recepimento della direttiva che modifica la direttiva UE sulle armi si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)³⁹, secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (cfr. art. 24 cpv. 2 LParl⁴⁰ e art. 7a cpv. 1 LOGA⁴¹), ipotesi che non si verifica nella fattispecie.

Le modifiche della legge sulle armi sono rette dall'articolo 107 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione il compito di emanare prescrizioni contro l'abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

7.2 Forma dell'atto

In base all'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili, prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale, comprendono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l'attuazione dei quali è necessaria l'emanazione di leggi federali.

Lo scambio di note può essere denunciato alle condizioni di cui agli articoli 7 e 17 AAS. Il recepimento della direttiva non prevede alcuna adesione a un'organizzazione internazionale. La direttiva UE sulle armi 2017, recepita mediante scambio di note, comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto. Sono considerate tali in virtù dell'articolo 22 capoverso 4 LParl le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono invece importanti le disposizioni che in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. L'Assemblea federale approva mediante decreto federale soggetto a referendum i trattati internazionali sottostanti al referendum (art. 24 cpv. 3 LParl). Il decreto federale che approva e traspone la direttiva UE sulle

³⁹ RS 101

⁴⁰ Legge federale del 13 dic. 2002 sul Parlamento, RS 171.10

⁴¹ Legge del 21 mar. 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, RS 172.010

armi 2017 sottostà pertanto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Il recepimento della direttiva UE sulle armi 2017 richiede inoltre adeguamenti della LArm (cfr. n. 4). Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l'Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l'attuazione del trattato (art. 141a cpv. 2 Cost.). Proponiamo pertanto di integrare la modifica della LArm nel decreto di approvazione dello scambio di note e di presentare il recepimento dello sviluppo dell'acquis di Schengen e la modifica della LArm in un unico atto sottostante a referendum.

7.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera è tenuta a recepire la direttiva (art. 2 par. 3 in combinato disposto con l'art. 7 AAS). Le modifiche della LArm proposte per trasporre la direttiva sono compatibili sia con le prescrizioni di quest'ultima sia con i restanti impegni internazionali della Svizzera.

